

PROVINCIA DI PIACENZA

Area Programmazione Territoriale Infrastrutture Ambiente
Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica



PIAE 2001

*APPROVATO CON ATTO C.P. N. 83 DEL 14/7/03,
A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DELL'INTESA DELLA
REGIONE, DI CUI ALL'ART. 27 DELLA L.R. 20/2000,
ESPRESSA CON ATTO G.R. N. 1125 DEL 23/06/2003*

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



PIAE 2001

indice

Norme tecniche di attuazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto delle norme	5
Art. 2 - Definizioni	5
Art. 3 - Riferimenti normativi	7
TITOLO II - PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE	10
Art. 4 - Finalità e contenuti	10
Art. 5 - Elementi costitutivi del Piano	10
Art. 6 - Efficacia, durata e aggiornamento del PIAE	11
Art. 7 - Poli estrattivi	11
Art. 8 - Ambiti estrattivi individuati dal PIAE	17
Art. 9 - Interventi di rinaturazione	19
Art. 10 - Ambiti estrattivi individuabili dal PAE in zone non tutelate	19
Art. 11 - Modalità di attuazione del Piano	25
TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE	26
Art. 12 - Finalità e contenuti	26
Art. 13 - Approvazione del PAE	27
Art. 14 - Efficacia, durata e aggiornamento del PAE	28
Art. 15 - Programma poliennale di attuazione	29
TITOLO IV - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	30
Art. 16 - Ambito di applicazione della Disciplina di valutazione di impatto ambientale	30
Art. 17 - Autorità competente	30
Art. 18 - Procedure di verifica (screening)	31
Art. 19 - Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)	31
Art. 20 - Procedure per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)	32
TITOLO V - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI	33
Art. 21 - Autorizzazione convenzionata	33
Art. 22 - Varianti al Progetto di coltivazione	34
Art. 23 - Costruzioni accessorie	34
Art. 24 - Denuncia di inizio lavori (denuncia di esercizio)	35
Art. 25 - Garanzie	35
Art. 26 - Tariffe e Programma di utilizzo oneri	35
TITOLO VI - CONTROLLI	37
Art. 27 - Vigilanza dell'attività estrattiva	37
Art. 28 - Polizia mineraria e di igiene ambientale	37
Art. 29 - Rete di punti quotati	37
Art. 30 - Monitoraggio ambientale	38
TITOLO VII - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI	39
Art. 31 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza	39
Art. 32 - Direttore dei lavori	40
Art. 33 - Documento di salute e sicurezza	40
Art. 34 - Documento di stabilità dei fronti di scavo	42
Art. 35 - Rischi emergenti	42
Art. 36 - Rinvenimento di ordigni bellici	42

TITOLO VIII - CRITERI E MODALITÀ PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE	43
Art. 37 - Modalità di coltivazione	43
Art. 38 - Tutela delle acque sotterranee	43
Art. 39 - Limiti massimi di profondità	45
Art. 40 - Distanze	45
Art. 41 - Rispetto delle alberature	46
Art. 42 - Rispetto delle costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale	46
Art. 43 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico	47
Art. 44 - Tutela della rete viabile pubblica	47
Art. 45 - Contenimento del rumore	48
Art. 46 - Verifiche idrauliche per le previsioni ricadenti in fascia A e B e canali di accesso alle cave golenali	48
TITOLO IX - CRITERI E MODALITÀ PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE DI CAVA	49
Art. 47 - Principi generali e finalità del recupero	49
Art. 48 - Conservazione del terreno vegetale e dei materiali di scarto	50
Art. 49 - Ritombamento delle cave	50
Art. 50 - Predisposizione del substrato	51
Art. 51 - Recupero agricolo	52
Art. 52 - Recupero naturalistico forestale	53
Art. 53 - Recupero naturalistico lungo i corsi d'acqua	53
Art. 54 - Recupero urbanistico	55
Art. 55 - Piano di gestione e conservazione delle opere di sistemazione finale	55
Art. 56 - Direzione lavori delle opere di sistemazione finale	55
Art. 57 - Termini dei lavori di recupero - Collaudi	56
TITOLO X - IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE	57
Art. 57 bis - Conformità degli impianti con le prescrizioni del PTCP	
Art. 58 - Impianti temporanei di trasformazione degli inerti	57
Art. 59 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti	57
Art. 59.1 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti pienamente compatibili	60
Art. 59.2 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti mediamente compatibili	60
Art. 59.3 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti scarsamente compatibili	61
Art. 59.4 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti non compatibili	63
Art. 59.5 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti non ammissibili	64
Art. 60 - Programma di sviluppo e qualificazione ambientale	64
TITOLO XI - MINIERE	66
Art. 61 - Concessioni minerarie	66
TITOLO XII - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA	67
Art. 62 - Monitoraggio degli interventi di sistemazione idraulica	67
TITOLO XIII - MONITORAGGIO DEL PIANO	68
Art. 63 - Monitoraggio del piano	68

allegati

1. Contenuti del piano delle attività estrattive (PAE)
2. Contenuti del documentazione per la verifica (screening)
3. Contenuti dello studio di impatto ambientale
4. Contenuti del progetto definitivo
5. Contenuti del progetto esecutivo
6. Modalità di sistemazione finale dei poli e degli ambiti estrattivi
7. Monitoraggio dell'attività estrattiva
8. Monitoraggio ambientale
9. Indicatori di monitoraggio del Piano
10. Contenuti del Programma di qualificazione e sviluppo
11. Procedure di Verifica (screening)
12. Procedure di VIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto delle norme

Le presenti norme disciplinano tutte le attività dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione dei materiali naturali di 2^a categoria di cui al R.D. n. 1443/27.

Esse costituiscono parte integrante del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Piacenza (in seguito PIAE) e riguardano le attività estrattive in atto, quelle eventualmente riattivate, nonché nuove attività interessanti aree destinate a quello scopo e non ancora sfruttate, così come individuate e descritte nella cartografia di progetto, e le attività di prima lavorazione del materiale estratto.

Le norme rappresentano l'applicazione dei disposti della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modifiche.

Per i materiali di 1° categoria sono attuate le disposizioni dell'art. 146 comma 2 lettera b) della L.R. 21/4/99 n° 3 mediante la rappresentazione delle concessioni minerarie attive.

Art. 2 - Definizioni

Per **attività estrattiva** si intendono tutte le modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, tese ad estrarre, trasformare, selezionare, commercializzare e, comunque, utilizzare i materiali rientranti nelle categorie elencate nel 3° comma dell'Art. 2 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443. Fra le attività estrattive di competenza del PIAE non rientrano quelle svolte in aree del demanio fluviale e lacuale.

Rientrano nella categoria dei materiali di cui sopra anche quelli naturali conseguenti a lavori di sterro per l'escavazione di laghetti e/o fosse in generale, di bonifiche agricole, di livellamenti, di sbancamenti (non connessi all'area di pertinenza delle fondazioni di edifici), a interventi connessi a escavazioni di vasche di decantazione e/o di decontaminazione delle acque quando i materiali rimossi vengano trasportati all'esterno della proprietà e impiegati presso gli impianti di lavorazione o altrove alla stregua di veri e propri prodotti di cava.

Non rientrano nell'ambito delle attività estrattive gli scavi per opere di canalizzazione (al di fuori dei corsi d'acqua) e quelli conseguenti alla realizzazione di strade e/o di altre opere pubbliche, nonché gli scavi conseguenti alla realizzazione di opere di fondazione per fabbricati, manufatti e impianti a rete interrati, purché risultino da progetti regolarmente autorizzati.

Il PIAE provvede alla zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario, fatta salva l'individuazione delle aree di cui alla L. 6 ottobre 1982, n. 752.

Per **polo estrattivo** si intendono le previsioni estrattive di importanza sovracomunale, sia per la superficie interessata, sia per i volumi estraibili, sia per l'utilizzo del materiale. I Poli sono individuati dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE).

Per **comparto estrattivo** si intende porzione di polo estrattivo, individuata dal PAE, con carattere di unitarietà. L'attività estrattiva prevista nel comparto deve permettere la piena funzionalità degli interventi di sistemazione finale. I comparti devono ricomprendere tutte le aree interessate da interventi di sistemazione connessi all'intervento estrattivo anche se non direttamente interessate dall'escavazione. Il comparto deve essere sottoposto unitariamente alle procedure di VIA.

Per **ambito estrattivo** si intendono le previsioni estrattive di importanza comunale, individuate dal PIAE in zone di tutela fluviale o paesaggistica, o individuate dal PAE comunale sulla base dei quantitativi assegnati dal PIAE. L'ambito deve essere sottoposto unitariamente alle procedure di screening o VIA.

Per **unità di cava** o **cava** si intende una parte del comparto estrattivo o dell'ambito estrattivo attivabile con autorizzazione convenzionata.

Per **impianti temporanei di prima lavorazione** s'intendono:

- a) gli impianti temporanei di lavaggio, vagliatura, frantumazione, ecc.;
- b) gli impianti temporanei di lavaggio, selezione e confezione di inerti per usi speciali (sabbia in particolare);
- c) gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali".

Sono considerati temporanei gli impianti di cui ai punti a), b) e c), anche se dotati di fondazioni, se subordinati all'atto dell'autorizzazione ad atto unilaterale d'obbligo da parte dei privati per la loro rimozione e al ripristino dell'area, con specifica fideiussione a favore del Comune.

Per **impianti fissi lavorazione** s'intendono:

- gli impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione; gli impianti di lavaggio, selezione, stagionatura, insilaggio, distribuzione dei materiali di cava e confezione di inerti per usi speciali;
- le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
- gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se dissociati dagli impianti di prima lavorazione dell'estratto;
- i cementifici;
- i fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
- gli impianti di cottura, macinatura e confezione delle calci idrauliche;
- gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali" ubicati in zone esterne alle cave;
- gli altri impianti similari per funzione e/o destinazione a quelli di cui sopra.

Per **attrezzature di servizio** si intendono le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e della macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.

Per **recupero o sistemazione finale** s'intendono le azioni finalizzate a migliorare dal punto di vista ambientale le aree interessate dall'attività estrattiva attraverso interventi che producano un assetto finale pregiato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico.

Per **fascia tampone** s'intende l'insieme delle zone perifluviali che si interpongono tra un corso d'acqua ed il territorio agricolo o urbano circostante, insieme comprendente rami morti, lanche, zone umide, boschi igrofilii, prati aridi ed aree incolte di varia natura. La fascia tampone ricopre funzioni vitali per l'ecosistema fluviale (favorisce la deposizione di sedimenti e altri contaminanti, incrementa la capacità delle rive di metabolizzare e bioaccumulare i nutrienti veicolati dalle piene o percolanti dal territorio circostante, riduce i fenomeni erosivi, fornisce habitat per la fauna selvatica).

Per **ripristino** s'intendono le azioni finalizzate a riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio dell'attività estrattiva.

Per bonifica agricola si intende movimentazione di terreno consistente nel semplice trasferimento all'interno di azienda agricola o di aziende agricole confinanti. I materiali conseguenti non possono essere in alcun modo trasformati, selezionati, commercializzati o comunque utilizzati al di fuori della destinazione agricola.

Tale attività sarà sottoposta ad autorizzazione del Comune in base alla corrispondente normativa urbanistica e di tutela del suolo vigente nel rispetto della pianificazione sovraordinata (PTCP, PAI ecc.) e del Vincolo Idrogeologico nei casi in cui sussista.

Art. 3 - Riferimenti normativi

Per quanto non esplicitato nelle presenti Norme si rimanda alle seguenti disposizioni:

- LR 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" modificata dalla LR 23 novembre 1992, n. 42, dalla LR 13 maggio 1993, n. 23, dalla LR 20 dicembre 1993, n. 45, dalla LR 30 gennaio 1995, n. 6;
- DPR 9/4/1959 n° 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3, "Riforma del sistema regionale e locale". Art. 147, comma 1, lettere a) e b), come modificato dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 22
- DL 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee";
- Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta collegate ad attività di escavazione, a cura Ministero dell'Ambiente "Servizio per la Valutazione di Impatto Ambientale", 1992;
- Circolare regionale n. 4402/191 del 10 giugno 1992: "Criteri per la formazione dei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive";

- LR 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del suolo";
- LR 30 gennaio 1995, n. 6 "Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia";

- G.R.E.R. del n. 1238 del 15 luglio 2002 recante approvazione della "Direttiva generale sull'attuazione L.R. 9/99 "Disciplina procedura valutazione impatto ambientale" e delle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" (art. 8, L.R. 9/99)"
- LR 18 maggio 1999, n.9 "Disciplina della Valutazione di impatto ambientale", modificata dalla LR 16 novembre 2000, n. 35;
- DPR 2 settembre 1999, n. 348 "Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere;
- Norme Uni 10724, 10743, 10745;

- DPR 21 dicembre 1999 n. 554. "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni;
 - Legge 18 novembre 1998, n. 415 "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici";
-
- L.R. 9 agosto 2001, n. 25 "Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000";
 - D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole."
 - NTA del Piano stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del f. Po;
 - L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
 - D.M. 19 marzo 1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri". Ministero Interno.
 - R.D. 11/12/1933 n° 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"
 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 "Tutela delle acque destinate al consumo umano";
 - R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
-
- Legge 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
 - L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi e delle riserve naturali";
 - L.R. 12 novembre 1992, "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi e delle riserve naturali";
 - L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
-
- R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 " Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno";
 - D.M. 11 marzo 1988 "Le indagini sui terreni naturali e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
-
- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
 - L. 21 dicembre 2001, n. 443 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
-
- L. 24.11.2000, n.340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi;

– L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

– D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.”

TITOLO II - PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 4 - Finalità e contenuti

Il presente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive è parte del Piano territoriale di coordinamento provinciale, ne costituisce specificazione ed è elaborato quale piano di settore.

Il PIAE, sulla base della quantificazione su scala provinciale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco di tempo decennale e dello studio di bilancio ambientale riferito alla compatibilità ambientale, assumendo l'obiettivo di garantire lo **sviluppo sostenibile**:

- individua i poli estrattivi di valenza sovracomunale, le loro modalità attuative e i quantitativi di materiale estraibile, intesi come quantitativi utili per l'uso commerciale e industriale;
- definisce criteri, obiettivi di quantità dei materiali estraibili e indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, individuando altresì, qualora il fabbisogno di materiale non sia altrimenti soddisfacibile, quegli ambiti comunali che interessano aree a sensibilità ambientale o paesaggistica;
- stabilisce criteri e metodologia per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;
- stabilisce i criteri per la definizione delle destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perseguendo, ove possibile, il recupero naturalistico, gli usi pubblici e sociali;
- individua gli impianti di trasformazione compatibili, definendo modalità di delocalizzazione per quelli non compatibili.

Il PIAE contiene le previsioni e le prescrizioni alle quali si devono conformare i PAE comunali.

Art. 5 - Elementi costitutivi del Piano

Il Piano delle attività estrattive è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Norme tecniche di attuazione
- Norme tecniche di attuazione - Allegati
- A1 - Carta degli Scarti
- P1 - Progetto - Sintesi
- P2 - Progetto - Poli estrattivi nel bacino del f. Trebbia
- P3 - Progetto - Poli estrattivi nel bacino del t. Nure
- P4 - Progetto - Poli estrattivi di detriti ofiolitici, pietrischi e pietre da taglio
- P5 - Progetto - Poli estrattivi di argilla da laterizi e di materiali terrosi da ritombamento
- P6 - Progetto - Poli estrattivi di sabbia
- P7 - Progetto - Miniere e poli estrattivi di calcari e marne da cemento
- P8 - Progetto - Interventi di rinaturazione
- P9 - Progetto - Ambiti estrattivi in zone di tutela
- P10 - Impianti fissi di trasformazione e selezionamento inerti

Gli allegati delle presenti Norme sono parte integrante del Piano.

Art. 6 - Efficacia, durata e aggiornamento del PIAE

Il PIAE è elaborato ed approvato secondo il procedimento disciplinato dall'art. 27 della LR 20/2000.

Il PIAE è sottoposto a verifica generale almeno ogni dieci anni; alle relative procedure si dà avvio almeno due anni prima della scadenza.

Il Piano è sottoposto inoltre a verifica ad intervalli intermedi al periodo di validità dello stesso, al fine di:

- accertare l'andamento delle attività estrattive e delle sistemazioni finali attraverso una attività di monitoraggio in collaborazione con le Amministrazioni comunali e le Comunità montane;
- verificare il dimensionamento del Piano in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni previsti, con particolare riguardo ai progetti infrastrutturali in corso di realizzazione.

Gli allegati alle presenti NTA possono essere modificati e integrati dalla Giunta provinciale.

In caso di incongruenza tra gli elaborati del PIAE si intendono prescrittive le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione, nelle Tavole di progetto e nella Relazione tecnica, nell'ordine qui indicato.

Anche nella fase transitoria in attesa dell'adeguamento del PAE comunale al PIAE, i Piani di coltivazione e sistemazione finale, delle cave non ancor autorizzate previste all'interno dei poli estrattivi già oggetto dei piani particolareggiati approvati dai Comuni o di ambiti comunali, dovranno essere, per quanto riguarda le modalità di sistemazione finale, aderenti alla normativa del PIAE e in particolare agli allegati 4, 5, 6.

Art. 7 - Poli estrattivi

Sono considerati poli estrattivi le previsioni:

- superiori a 500.000 m³;
- superiori a 200.000 m³ che interessano zone di tutela fluviale o paesaggistica individuate dal PTCP;
- di materiali a scarsa diffusione nel territorio regionale;
- che costituiscano emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto.

Il loro perimetro viene esattamente definito dal Piano delle Attività Estrattive comunale. I quantitativi previsti dal PIAE non potranno essere modificati in sede di pianificazione comunale né reperiti all'esterno dei perimetri di polo, così come individuati dallo stesso PAE.

Il PAE potrà modificare la forma dei poli, prevedendo comunque il mantenimento della superficie complessiva, con ampliamento solo in zone non tutelate dal PTCP.

In relazione alla notevole potenzialità delle previsioni, il Piano comunale delle Attività Estrattive deve individuare i comparti estrattivi di intervento immediato e quelli di futura espansione, con attenzione alla opportunità di garantire già nella prima fase interventi di recupero funzionali, con una superficie minima di intervento e di sistemazione finale, per i poli con destinazione finale naturalistica, pari a 35 ha per ogni milione di m³ utili estratti. Per i poli con estensione inferiore a 35 ha e potenzialità superiore a 1.000.000 m³ i comparti estrattivi di intervento immediato dovranno prevedere una superficie minima di intervento pari ad almeno il 50% della estensione del polo.

Il progetto di coltivazione delle cave e di sistemazione finale all'interno dei poli dovrà essere redatto nel rispetto del Prescrizioni generali e particolari contenute nelle Tavole P2, P3, P6.

Al fine di garantire il recupero della "fascia tampone" dei corsi d'acqua, il Comune potrà richiedere, ai soggetti attuatori, in fase di approvazione del progetto, l'esecuzione di interventi di riqualificazione ambientale anche nelle zone demaniali prospicienti i poli estrattivi. In questo caso il Comune dovrà acquisire la concessione delle aree demaniali, esercitando la prelazione prevista dalla L 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".

Nella tabella 1 sono elencati i poli estrattivi e i relativi volumi estraibili. Il PAE potrà, sulla base di specifici approfondimenti sulla natura dei terreni presenti all'interno dei poli estrattivi, prevedere l'estrazione di materiali diversi da quelli previsti dal PIAE nella misura massima del 10% del quantitativo complessivo assegnato al polo e senza alcun incremento dello stesso quantitativo complessivo assegnato al polo.

Qualora i poli individuati dal PIAE '93 non siano attivati entro 10 anni dalla data di approvazione dello stesso PIAE '93, del. G.R. n. 417 del 12.3.96, i quantitativi estraibili definiti nella seguente tabella 1, afferenti i Residui da pianificare da parte del Comune, devono essere considerati dimezzati; analogamente per i poli individuati dalla Variante '96, approvata con del. G.R. n. 146 del 10.5.2000, e dal presente PIAE 2001.

Si rimanda alle Tavole di progetto per le ulteriori prescrizioni inerenti i poli estrattivi.

Tabella 1			QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN POLI ESTRATTIVI								
n.	Poli	Comuni		Tipologie di materiali (volumi in m ³)						Pietre da concii	
				Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofiolitici e pietrisco in genere	Terreni da riempimento	Limi argillosi per rilevati	Argille da laterizi		Calcari e marne da cemento
1	BELLA VENEZIA	Villanova sull'Arda	Potenzialità del polo	700.000	5.000.000					300.000	
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	200.000	1.850.000					200.000	
			Pianificati dal PAE comunale	200.000	1.850.000					200.000	
			Incremento PIAE 2001		200.000					100.000	
			Residui da pianificare da parte del Comune		200.000					100.000	
3	CASCINA PIOPPAIO	Monticelli d'Ongina	Potenzialità del polo	800.000	4.400.000				600.000		
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	250.000	850.000						
			Pianificati dal PAE comunale	250.000	850.000						
			Incremento PIAE 2001	150.000	500.000				185.000		
			Residui da pianificare da parte del Comune	150.000	500.000				185.000		
5	BOSCONE CUSANI	Rottofreno	Potenzialità del polo	550.000	1.050.000						
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	180.000	320.000						
			Pianificati dal PAE comunale	180.000	320.000						
			Incremento PIAE 2001	160.000	240.000						
			Residui da pianificare da parte del Comune	160.000	240.000						

Tabella 1			QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN POLI ESTRATTIVI										
n.	Poli	Comuni	Tipologie di materiali (volumi in m ³)										
			Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofioltici e pietrisco in genere	Terreni da riempimento	Limi argillosi per rilevati	Argille da laterizi	Calcari e marne da cemento	Pietre da conci			
		Calendasco	Potenzialità del polo	800.000	2.200.000								
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	270.000	530.000								
			Pianificati dal PAE comunale	270.000	530.000								
			Incremento PIAE 2001	240.000	360.000								
			Residui da pianificare dal Comune	240.000	360.000								
7	CA' DI TREBBIA	Gossolengo	Potenzialità del polo	1.000.000									
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	400.000									
			Pianificati dal PAE comunale	400.000									
			Incremento PIAE 2001	500.000									
			Residui da pianificare dal Comune	500.000									
		Piacenza	Potenzialità del polo	2.000.000									
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	900.000									
			Pianificati dal PAE comunale	900.000									
			Incremento PIAE 2001	500.000									
			Residui da pianificare dal Comune	500.000									
8	MOLINAZZO	Gossolengo	Potenzialità del polo	2.200.000									
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	1.500.000									
			Pianificati dal PAE comunale	1.220.000									
			Incremento PIAE 2001										
			Residui da pianificare dal Comune	280.000									
		Rivergaro	Potenzialità del polo	1.500.000									
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96										
			Pianificati dal PAE comunale										
			Incremento PIAE 2001	1.300.000									
			Residui da pianificare dal Comune	1.300.000									
10	I SASSONI	Gragnano	Potenzialità del polo	2.300.000									
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	700.000									
			Pianificati dal PAE comunale	698.000									
			Incremento PIAE 2001	1.200.000									

Tabella 1			QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN POLI ESTRATTIVI								
n.	Poli	Comuni	Tipologie di materiali (volumi in m ³)								
			Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofioltici e pietrisco in genere	Terreni da riempimento	Limi argillosi per rilevati	Argille da laterizi	Calcari e marne da cemento	Pietre da concii	
			Residui da pianificare dal Comune	1.200.000							
11	VIGNAZZA	Rottofreno	Potenzialità del polo	3.500.000							
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	1.700.000							
			Pianificati dal PAE comunale	1.700.000							
			Incremento PIAE 2001	1.300.000							
			Residui da pianificare dal Comune	1.300.000							
13	BORGHETTO	Piacenza	Potenzialità del polo	1.500.000							
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	500.000							
			Pianificati dal PAE comunale	500.000							
			Incremento PIAE 2001	350.000							
			Residui da pianificare dal Comune	350.000							
14	S. POLO	Podenzano	Potenzialità del polo	2.200.000							
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	750.000							
			Pianificati dal PAE comunale	750.000							
			Incremento PIAE 2001	500.000							
			Residui da pianificare dal Comune	500.000							
15	MOLINO DEL FUOCO	Podenzano	Potenzialità del polo	2.000.000							
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	1.500.000							
			Pianificati dal PAE comunale	1.500.000							
			Incremento PIAE 2001	350.000							
			Residui da pianificare dal Comune	350.000							
16	IL FOLLO	Vigolzone	Potenzialità del polo	2.300.000							
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	750.000							
			Pianificati dal PAE comunale	750.000							
			Incremento PIAE 2001								
			Residui da pianificare dal Comune								
17	CA' DI TERRA	Vigolzone	Potenzialità del polo				1.000.000				
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96				1.000.000				
			Pianificati dal PAE comunale				1.000.000				
			Incremento PIAE 2001								

Tabella 1			QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN POLI ESTRATTIVI							
n.	Poli	Comuni	Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
			Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofioltici e pietrisco in genere	Terreni da riempimento	Limi argillosi per rilevati	Argille da laterizi	Calcari e marne da cemento	Pietre da concii
			Residui da pianificare dal Comune							
22	CASE ORSI	Fiorenzuola	Potenzialità del polo				1.000.000			
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96				750.000			
			Pianificati dal PAE comunale				750.000			
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
23	CA' BOCCINE	Gazzola	Potenzialità del polo				680.000			
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96				380.000			
			Pianificati dal PAE comunale				380.000			
			Incremento PIAE 2001				300.000			
			Residui da pianificare dal Comune							
24	PONTE VANGARO	Rivergaro	Potenzialità del polo				1.700.000			
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96				1.450.000			
			Pianificati dal PAE comunale				1.450.000			
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
		Podenzano	Potenzialità del polo				2.000.000			
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96				1.500.000			
			Pianificati dal PAE comunale				1.500.000			
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
		Gossolengo	Potenzialità del polo				400.000			
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96				50.000			
			Pianificati dal PAE comunale				50.000			
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
27	MONTE TAPPARELLI	Coli	Potenzialità del polo			600.000				
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			600.000				
			Pianificati dal PAE comunale			600.000				
			Incremento PIAE 2001							

Tabella 1			QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN POLI ESTRATTIVI							
n.	Poli	Comuni	Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
			Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofioltici e pietrisco in genere	Terreni da riempimento	Limi argillosi per rilevati	Argille da laterizi	Calcari e marne da cemento	Pietre da concii
			Residui da pianificare dal Comune							
29	MONTE-REGGIO	Farini	Potenzialità del polo							500.000
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96							100.000
			Pianificati dal PAE comunale							
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							100.000
30	CASTAGNOLA	Ferriere	Potenzialità del polo							500.000
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96							200.000
			Pianificati dal PAE comunale							
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							200.000
33	LA BELLOTTA	Pontenure	Potenzialità del polo					1.200.000		
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96					500.000		
			Pianificati dal PAE comunale					500.000		
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
		Cadeo	Potenzialità del polo					2.200.000		
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96					1.000.000		
			Pianificati dal PAE comunale					950.000		
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
34	STABILIMENTO RDB	Lugagnano	Potenzialità del polo					4.500.000		
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96					2.000.000		
			Pianificati dal PAE comunale					2.000.000		
			Incremento PIAE 2001					1.000.000		
			Residui da pianificare dal Comune							1.000.000
39	GENEPRETO	Nibbiano	Potenzialità del polo						7.000.000	
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96						2.500.000	
			Pianificati dal PAE comunale						2.500.000	
			Incremento PIAE 2001						1.000.000	
			Residui da pianificare dal Comune							1.000.000

Tabella 1			QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN POLI ESTRATTIVI							
n.	Poli	Comuni		Tipologie di materiali (volumi in m ³)						Pietre da conci
				Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofoliti e pietrisco in genere	Terreni da riempimento	Limi argillosi per rilevati	Argille da laterizi	
40	LA FRATTA	Ponte dell'Olio	Potenzialità del polo	1.500.000						
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	700.000						
			Pianificati dal PAE comunale	350.000						
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune	350.000						
41	PITTOLO	Piacenza	Potenzialità del polo	2.000.000						
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	1.000.000						
			Pianificati dal PAE comunale	1.000.000						
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
42	PODERE STANGA	Piacenza	Potenzialità del polo	900.000	1.900.000					
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	300.000	600.000					
			Pianificati dal PAE comunale	300.000	600.000					
			Incremento PIAE 2001	300.000	1.200.000			200.000		
			Residui da pianificare dal Comune	300.000	1.200.000			200.000		
43	CA' MORTA	Piacenza	Potenzialità del polo	1.000.000	3.000.000			500.000		
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	600.000	1.400.000			400.000		
			Pianificati dal PAE comunale	600.000	1.400.000			400.000		
			Incremento PIAE 2001		600.000			100.000		
			Residui da pianificare dal Comune		600.000			100.000		
44	LA CASELLA	Sarmato	Potenzialità del polo	200.000	950.000			150.000		
			Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	100.000	600.000			100.000		
			Pianificati dal PAE comunale	100.000	600.000			100.000		
			Incremento PIAE 2001		400.000			100.000		
			Residui da pianificare dal Comune		400.000			100.000		

Art. 8 - Ambiti estrattivi individuati dal PIAE

Gli ambiti estrattivi, con previsione estrattiva inferiore a 200.000 m³, che interessano zone di tutela fluviale o paesaggistica, sono individuati esclusivamente dal PIAE e riassunti nella tabella 2.

Nella definizione delle modalità di sistemazione finale degli ambiti estrattivi comunali il PAE dovrà considerare i criteri definiti per i poli estrattivi nelle norme di cui al Titolo IX e nell'Allegato 6. Il perimetro degli ambiti estrattivi viene esattamente definito dal PAE.

Tabella 2		QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN AMBITI ESTRATTIVI INDIVIDUATI DAL PIAE								
n.	Ambiti	Comuni	Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
			Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofiolitici e pietrisco in genere	Terreni da riempimento	Limi argillosi per rilevati arginali	Argille da laterizi	Calcare e marne da cemento	Pietre da conci
11	SCARNIAGO	Travo	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96		50.000					
			Pianificati dal PAE comunale		50.000					
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
12	CA' D'ABRA'	Cerignale	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96		10.000					
			Pianificati dal PAE comunale							
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
14	ROVERETO	Cerignale	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96		10.000					
			Pianificati dal PAE comunale		10.000					
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
20	S.P. DI ZERBA	Zerba	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96		20.000					
			Pianificati dal PAE comunale		20.000					
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
21	P.TE ROCCA DEI CORVI	Ottone	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96		100.000					
			Pianificati dal PAE comunale							
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune		100.000					
23	P.RE GIARDINO	Piacenza	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96					200.000		
			Pianificati dal PAE comunale					200.000		
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
24	DINAVOLO	Travo	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96						150.000	
			Pianificati dal PAE comunale						150.000	
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							
25	CASTELLETO	Gropparello	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96					200.000		
			Pianificati dal PAE comunale					200.000		
			Incremento PIAE 2001					200.000		
			Residui da pianificare dal Comune					200.000		
28	ZERBA	Zerba	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96						50.000	
			Pianificati dal PAE comunale							50.000

Tabella 2		QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN AMBITI ESTRATTIVI INDIVIDUATI DAL PIAE								
n.	Ambiti	Comuni	Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
			Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofiolitici e pietrisco in genere	Terreni da riempimento	Limi argillosi per rilevati arginali	Argille da laterizi	Calcari e marne da cemento	Pietre da concii
			Incremento PIAE 2001							
			Residui da pianificare dal Comune							

Art. 9 – Interventi di rinaturazione

Gli interventi di rinaturazione che interessano zone di tutela fluviale o paesaggistica non demaniali, sono individuati esclusivamente dal PIAE e riassunti nella tabella 3.

Gli Interventi di rinaturazione sono finalizzati alla riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi diversificati, il recupero e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.

Se ricadenti in fascia A e B del PTCP gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato.

Per l'attuazione degli interventi di rinaturazione il PIAE definisce una riserva di 200.000 m³. Tale riserva potrà essere incrementata con le Riserve non utilizzate per la delocalizzazione degli impianti e potrà essere utilizzata, previa autorizzazione della Giunta provinciale, per interventi di rinaturazione in zone non tutelate dal PTCP o nell'ambito degli interventi di rinaturazione previsti nella tabella 3, qualora necessario per l'attuazione degli stessi.

Il progetti di rinaturazione dovranno essere redatti nel rispetto del Prescrizioni generali e particolari contenute nella Tavola P8. Il perimetro dei progetti di rinaturazione viene esattamente definito dal PAE.

Tabella 3		INTERVENTI DI RINATURAZIONE IN ZONE VINCOLATE CHE PREVEDONO ESTRAZIONE DI MATERIALI								
n.	Interventi di rinaturazione	Comuni	Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
			Quantitativi estraibili	Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofiolitici e pietrisco in genere	Terreni da riempimento	Limi argillosi per rilevati arginali	Argille da laterizi	Calcari e marne da cemento
1	Dossarelli	Piacenza	Quantitativi estraibili	150.000	250.000					
2	Foce Trebbia	Calendasco Piacenza	- Quantitativi estraibili	200.000						
3	Ponte Trebbia	Rottofreno	Quantitativi estraibili	200.000						
4	Bosco Ospizio	Castelvetro p.no	Quantitativi estraibili		200.000					

Art. 10 - Ambiti estrattivi individuabili dal PAE in zone non tutelate

Ai Comuni sono assegnati gli obiettivi di quantità di cui alla tabella 4, pianificabili in zone non soggette a vincoli ostativi all'attività estrattiva o in zone previste da PAE vigenti.

I Comuni, sulla base di tali obiettivi di quantità, individuano gli ambiti estrattivi comunali in riferimento alla cartografia delle risorse e alle cartografia della vulnerabilità e dei fattori di fragilità e rischio ambientale allegate al PTCP, con priorità al completamento delle attività estrattive preesistenti e nel rispetto degli obiettivi del PIAE e delle seguenti prescrizioni:

- non interessamento di:
 - boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione al sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
 - boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
 - boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;
 - boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
 - boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;
 - boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;
 - fasce A, B e fasce di integrazione dell'ambito fluviale di cui agli art. 14, 15 e 17 delle NTA del PTCP;
 - ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti di cui agli art. 17, 19, 20, 21, 22 delle NTA del PTCP;
 - ambiti di particolare interesse storico ed archeologico di cui agli art. 23 e 24 delle NTA del PTCP;
 - ambiti di valorizzazione e gestione del territorio di cui agli art. 37 e 39 delle NTA del PTCP;
 - aree naturali protette definite dalla L. 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m. ed integrazioni;
- sviluppare prioritariamente il riassetto, adeguamento, riduzione e recupero delle aree interessate da attività estrattive, in corso ed abbandonate, in armonia con le realtà ambientali, al fine di collegare le nuove previsioni a situazioni territoriali già compromesse, cercando così di favorirne il recupero, limitando al massimo il consumo di nuove porzioni di territorio;
- nelle aree interessanti zone di preparco o progetti di tutela e valorizzazione, le attività estrattive dovranno essere finalizzate alla realizzazione degli interventi di restauro ambientale, secondo le modalità previste dagli specifici strumenti di pianificazione;
- dovranno essere privilegiate le localizzazioni:
 - con favorevole presenza di rete viaria;
 - con vicinanza agli impianti di lavorazione e/o ai luoghi di maggiore utilizzo finale per gli inerti non pregiati;
 - con sufficiente distanza dai centri abitati;
 - che non interessino le falde sotterranee profonde;
 - con assenza di colture pregiate (serra, arboricoltura, viticoltura).

Nella definizione delle modalità di sistemazione finale degli ambiti estrattivi comunali il PAE dovrà considerare i criteri definiti per i poli estrattivi nelle norme di cui al Titolo IX e nell'Allegato 6.

La potenzialità massima delle cave di competenza dei PAE comunali ricadenti nelle aree non tutelate dal P.T.C.P. è fissata in 500.000 m³.

I quantitativi previsti dal PIAE non potranno essere aumentati in sede di pianificazione comunale.

I Comuni potranno, motivatamente, prevedere estrazioni di materiali diversi da quelli indicati in tabella, fino ad un massimo del 15% del quantitativo complessivo assegnato dal PIAE.

Tabella 4 QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN ZONE NON TUTELATE								
Comuni	Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
	Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofiolitici e pietrisco	Terreni da riempimento	Limi per rilevati arginali	Argille da laterizi	Calcari e marne da cemento	Pietre da conci

Tabella 4		QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN ZONE NON TUTELATE							
		Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
Comuni		Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofiolitici e pietrisco	Terreni da riempimento	Limi per rilevati arginali	Argille da laterizi	Calcare e marne da cemento	Pietre da conci
ALSENO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	190.000							
	Pianificati dal PAE comunale	184.000							
	Incremento PIAE 2001	500.000			500.000		400.000		
	Residui da pianificare dal Comune	500.000			500.000		400.000		
BETTOLA	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			200.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune			200.000					
BOBBIO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			300.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune			300.000					
BORGONOVO V. T.	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	200.000			150.000	350.000	450.000		
	Pianificati dal PAE comunale				57.000		450.000		
	Incremento PIAE 2001				500.000				
	Residui da pianificare dal Comune	200.000			593.000	350.000			
CALENDASCO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	300.000							
	Pianificati dal PAE comunale	300.000							
	Incremento PIAE 2001	300.000							
	Residui da pianificare dal Comune	300.000							
CARPANETO P.NO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	80.000			80.000		300.000		
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001						400.000		
	Residui da pianificare dal Comune	80.000			80.000		700.000		
CASTELL'ARQUATO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96				100.000				
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune				100.000				
CASTEL S. GIOVANNI	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96				200.000	400.000	350.000		
	Pianificati dal PAE comunale				90.000		340.000		
	Incremento PIAE 2001	200.000	100.000		70.000		160.000		
	Residui da pianificare dal Comune	200.000	100.000		180.000	400.000	170.000		
CERIGNALE	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			50.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								

Tabella 4		QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN ZONE NON TUTELATE							
		Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
Comuni		Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofiolitici e pietrisco	Terreni da riempimento	Limi per rilevati arginali	Argille da laterizi	Calcri e marne da cemento	Pietre da conci
	Residui da pianificare dal Comune			50.000					
COLI	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			110.000					
	Pianificati dal PAE comunale			110.000					
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune								
CORTEBRUGNATELLA	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			300.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune			300.000					
FARINI	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			220.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001			80.000					
	Residui da pianificare dal Comune			300.000					
FERRIERE	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			300.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune			300.000					
FIORENZUOLA D'ARDA	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	500.000							
	Pianificati dal PAE comunale	500.000							
	Incremento PIAE 2001	800.000							
	Residui da pianificare dal Comune	800.000							
GAZZOLA	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	1.145.000			215.000				
	Pianificati dal PAE comunale	1.220.000			203.000				
	Incremento PIAE 2001				400.000				
	Residui da pianificare dal Comune				412.000				
GOSSOLENGO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96								
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune								
GRAGNANO T.SE	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	380.000							
	Pianificati dal PAE comunale	430.000							
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune								
GROPPARELLO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			130.000					

Tabella 4		QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN ZONE NON TUTELATE							
		Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
Comuni		Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofiolitici e pietrisco	Terreni da riempimento	Limi per rilevati arginali	Argille da laterizi	Calcarei e marne da cemento	Pietre da conci
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001						200.000		
	Residui da pianificare dal Comune			130.000			200.000		
LUGAGNANO V.A.	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			50.000	50.000				
	Pianificati dal PAE comunale			60.000					
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune				50.000				
MORFASSO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			300.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune			300.000					
NIBBIANO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	40.000			50.000				
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune	40.000			50.000				
OTTONE	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96								
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune								
PECORARA	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			50.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune			50.000					
PIACENZA	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	370.000	100.000						
	Pianificati dal PAE comunale	370.000	100.000						
	Incremento PIAE 2001		350.000						
	Incremento PIAE 2001 per la realizzazione della cassa del R. Riello	500.000							
	Residui da pianificare dal Comune	500.000	350.000						
PIANELLO V.T.	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			100.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune			100.000					
PIOZZANO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			100.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune			100.000					

Tabella 4		QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN ZONE NON TUTELATE							
Comuni		Tipologie di materiali (volumi in m ³)							
		Ghiaie alluvionali	Sabbie silicee	Detriti ofiolitici e pietrisco	Terreni da riempimento	Limi per rilevati arginali	Argille da laterizi	Calcarei e marne da cemento	Pietre da conci
PODENZANO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96								
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001	350.000							
	Residui da pianificare dal Comune	350.000							
PONTENURE	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	200.000							
	Pianificati dal PAE comunale	200.000							
	Incremento PIAE 2001	50.000							
	Residui da pianificare dal Comune	50.000							
PONTE DELL'OLIO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96						400.000		
	Pianificati dal PAE comunale						400.000		
	Incremento PIAE 2001	100.000					400.000		
	Residui da pianificare dal Comune	100.000					400.000		
RIVERGARO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	300.000							
	Pianificati dal PAE comunale	300.000							
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune								
ROTOFRENO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96								
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001	700.000							
	Residui da pianificare dal Comune	700.000							
SAN GIORGIO P.NO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	460.000							
	Pianificati dal PAE comunale	460.000							
	Incremento PIAE 2001	250.000							
	Residui da pianificare dal Comune	250.000							
SARMATO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96					500.000	250.000		
	Pianificati dal PAE comunale					500.000	250.000		
	Incremento PIAE 2001				100.000				
	Residui da pianificare dal Comune				100.000				
TRAVO	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96			50.000					
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001								
	Residui da pianificare dal Comune			50.000					
VERNASCA	Pianificati dal PIAE 93 e dalla Variante 96	50.000		100.000	50.000		20.000		
	Pianificati dal PAE comunale								
	Incremento PIAE 2001						80.000		
	Residui da pianificare dal Comune	50.000		100.000	50.000		100.000		

Art. 11 - Modalità di attuazione del Piano

L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dal Piano Comunale delle Attività Estrattive, individuazioni che verranno determinate dai Comuni sulla base delle previsioni e delle indicazioni contenute nel PIAE, nel rispetto dell'art. 7 della LR 17/91, come modificato dall'art. 27 della LR 6/95 e dalla LR 20/2000.

Il Progetto di attività estrattiva e sistemazione finale deve essere sottoposto alle procedure individuate dalla L.R. 18 maggio 1999, n° 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35.

E' fatta salva, per i Piani particolareggiati di iniziativa pubblica adottati ovvero per quelli di iniziativa privata presentati in data precedente all'entrata in vigore della L.R. 35/2000, la possibilità di concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17 e s.m. e integrazioni. Le cave previste da piani particolareggiati approvati non sono soggette alla procedura di VIA. ai sensi del 3° comma dell'art 30 della legge regionale 18 maggio 1999, n.9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35.

TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Art. 12 - Finalità e contenuti

Il Piano Comunale delle Attività Estrattive, PAE, è redatto sulla base delle previsioni, indirizzi e prescrizioni contenuti nel PIAE, con particolare riferimento allo **sviluppo sostenibile**, ossia alla consapevolezza che occorre soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.

Nei poli individuati dal PIAE il PAE, in seguito a valutazione di compatibilità ambientale delle varie alternative di localizzazione e di destinazione finale, anche con attenzione all'attuabilità delle previsioni, definisce, recependo e specificando le modalità di coltivazione e di sistemazione finale fissate dallo stesso PIAE:

- l'assetto finale,
- le potenzialità estrattive,
- i comparti estrattivi immediatamente attivabili, nel rispetto dei quantitativi indicati nella tabella 1, con attenzione a garantire interventi di sistemazione finale funzionali, da sottoporre a procedura di VIA;
- i comparti estrattivi di futura attuazione.

In particolare il PAE dovrà contenere un progetto complessivo di valorizzazione ambientale dell'intero polo nel quale inquadrare i comparti estrattivi funzionali.

Il Comune deve obbligatoriamente definire il perimetro minimo delle aree all'interno dei poli da sottoporre a VIA, tale perimetro deve corrispondere al "comparto estrattivo" definito dall'art. 2 delle presenti norme e può essere anche tutto il polo.

Negli ambiti individuati dal PIAE il PAE, in seguito a valutazione di compatibilità ambientale delle varie alternative, definisce la destinazione finale, recependo e specificando le modalità di coltivazione e di sistemazione finale fissate dallo stesso PIAE, nel rispetto dei quantitativi indicati nella tabella 2.

Il PAE individua con precisione le aree interessate da interventi di rinaturazione, definendone la destinazione finale e il soggetto gestore, nonché le zone destinate alla fruizione pubblica.

Il PAE individua inoltre, verificando la fattibilità degli interventi e valutando la compatibilità ambientale delle varie alternative di localizzazione, anche con attenzione all'attuabilità delle previsioni, gli ulteriori ambiti estrattivi rivolti al soddisfacimento degli obiettivi quantitativi, di cui alla tabella 4, sulla base degli indirizzi, prescrizioni e previsioni stabilite dal PIAE, definendo l'assetto finale e specificando le aree da sottoporre a verifica (screening) o direttamente a VIA ai sensi della LR 9/99.

Il PAE individua all'interno del territorio comunale le zone idonee al ritombamento delle cave e/o al ripristino ambientale con rifiuti, di cui agli artt. 27, 28, 31, 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 nel rispetto della pianificazione sovraordinata, P.T.C.P. e P.A.I., escludendo le fasce fluviali A e B per i rischi di esondazione e per la salvaguardia delle falde acquifere.

Il PAE individua inoltre quali rifiuti, di cui agli artt. 27, 28, 31, 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere impiegati per il tombamento delle cave, con particolare attenzione le cave ubicate in fascia C, nonché le modalità di utilizzo.

Il PAE può individuare i comparti territoriali idonei alla realizzazione di bacini per uso agricolo, dettando specifiche prescrizioni per la loro realizzazione e definendo i volumi complessivi estraibili, nell'ambito dei quantitativi assegnati dal PIAE, di cui alla tabella 4.

Il PAE individua con precisione le "Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti", determinando le aree da recuperare alla destinazione naturalistica e specificando tempi e modalità operative per gli adeguamenti degli impianti definiti non

pienamente compatibili e per il trasferimento degli impianti definiti non compatibili o non ammissibili, come indicato al titolo X delle presenti Norme.

Il PAE individua inoltre:

- le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle cave;
- le cave abbandonate e non sistemate e le modalità di sistemazione finale;
- le modalità di sistemazione finale delle aree interessate dalla delocalizzazione degli impianti di prima lavorazione non compatibili e non ammissibili;
- le destinazioni d'uso finali delle aree oggetto di attività estrattive;
- la viabilità utilizzata per il trasporto dei materiali dalla cava agli impianti di trasformazione; dagli impianti di trasformazione ai luoghi di utilizzo; dalla cava ai luoghi di utilizzo, nel caso di utilizzo in natura.

Il PAE indica, per tutte le previsioni estrattive, la derogabilità delle distanze di rispetto delle cave da opere e manufatti di vario genere. Tale indicazione non sostituisce la specifica autorizzazione di cui dell'art. 104 del DPR 128/59.

Il Comune, in sede di formazione del PAE, prevede le azioni di compensazione ambientale sul territorio comunale, con particolare attenzione alle fasce di pertinenza fluviale e al ripristino della rete ecologica, prevedendo l'utilizzo delle somme introitate ai sensi dell'art. 26.

Per le previsioni ricadenti nei territori delle Fasce A e B, ai sensi degli artt. 22 e 41 delle NTA del Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del f. Po, il PAE deve essere corredato da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, redatto da tecnici esperti in campo della sistemazione ambientale nonché da esperti in geomorfologia e ingegneria idraulica, che deve in particolare assicurare l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche e di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti e deve verificare che gli interventi estrattivi non portino a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, bensì mantengano o migliorino le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.

I piani comunali delle attività estrattive, su specifica richiesta delle associazioni agricole o consorzi di bonifica, possono prevedere, se compatibili con l'assetto idrogeologico e naturalistico, nei poli estrattivi n° 7, 8, 10, 11, 24, 14, 15, 16, 40, bacini di accumulo di acqua destinata a irrigazione. I bacini non dovranno essere collegati alla falda freatica e pertanto adeguatamente impermeabilizzati.

I progetti di sistemazione finale dovranno prevedere modalità di gestione dei bacini in grado di garantire la funzionalità naturalistica.

Il PAE potrà individuare aree idonee allo stoccaggio temporaneo dei fanghi terrosi derivanti dalle vasche di stoccaggio degli impianti di lavorazione inerti. L'attività dovrà essere autorizzata dal Sindaco, sulla base di relazione di compatibilità geologico-ambientale e di preventive analisi chimiche del materiale.

Il PAE deve inoltre specificare le cave nelle quali è prevista l'estrazione di materiali ofiolitici, al fine di mettere in atto nella fase di estrazione tutte le misure indispensabili per la protezione dei lavoratori dall'amianto.

Art. 13 - Approvazione del PAE

Il PAE deve essere adottato e approvato con le procedure previste dalla L.R. 20/2000.

Nella predisposizione del PAE, il Comune attua le forme di consultazione e partecipazione nonché di concertazione con le associazioni economiche, ambientaliste e sociali previste dallo Statuto o da appositi regolamenti.

I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente in ordine ai Piani regolatori, ai Piani Strutturali Comunali (P.S.C.) e ai Piani operativi (P.O.C.) sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di formazione del PAE, in coerenza con le valutazioni espresse ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della LR 20/2000.

Il PAE è adottato dal Consiglio ed è depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione.

L'avviso contiene l'indicazione della sede presso la quale il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione locale e il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

L'avviso di deposito del PAE dovrà essere pubblicato anche sul Sito internet del Comune e della Provincia.

Entro la scadenza di tale termine di deposito chiunque può formulare osservazioni.

Contemporaneamente al deposito, il PAE viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PIAE o del PTCP. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva.

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine, il Consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano.

Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso il Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione del piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione.

Il Comune è tenuto a trasmettere alla Provincia copia del PAE approvato con le modifiche apportate in sede di controdeduzioni (elaborati cartografici e testo coordinato delle NTA). La mancata trasmissione di detti elaborati costituisce condizione impeditiva all'attuazione delle previsioni contenute nel PAE.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 41 delle NTA del Piano Assetto Idrogeologico, PAI, il PAE, corredato dallo studio di compatibilità idraulico-ambientale relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, deve essere comunicato all'atto dell'adozione all'Autorità di bacino del f. Po, che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

Per le previsioni ricadenti nelle fasce A e B o nelle vicinanze delle opere di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), il PAE deve essere trasmesso all'Autorità idraulica competente (AIPO o Servizio tecnico di bacino) ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523.

Art. 14 - Efficacia, durata e aggiornamento del PAE

I PAE vigenti al momento dell'approvazione del PIAE, o di sua Variante, devono essere adeguati entro due anni dall'approvazione del PIAE stesso, o di sua Variante.

I Comuni sprovvisti di PAE, che non abbiano ottenuto l'esonero, devono dotarsene entro 12 mesi dall'entrata in vigore del PIAE. Il Presidente della Provincia, nel caso il Comune non adotti il PAE nel termine previsto, assegna un ulteriore termine di 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il PAE è elaborato ed adottato dalla Provincia.

Il Comune che lo ritenga opportuno può richiedere, tramite deliberazione consigliare, l'esonero dall'obbligo di formare il PAE, sempre che la richiesta sia motivata e che non riguardi Comuni interessati da poli estrattivi previsti dal PIAE. L'esonero è concesso dalla Provincia, sentito il parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive, e può dalla stessa essere motivatamente revocato con apposito atto deliberativo.

Art. 15 - Programma poliennale di attuazione

Il PAE, in analogia con quanto previsto dall'art. 13 della L. 28.1.1977, n. 10, potrà contenere un Programma poliennale di attuazione delle attività estrattive che distribuisca nell'ambito temporale di validità del PAE le quantità di materiali estraibili, in relazione alla realizzazione delle opere straordinarie, ai fabbisogni industriali e per l'edilizia.

Il Programma deve considerare i tempi massimi di durata delle attività estrattive previsti dalla LR 17/91 e s.m..

Il programma deve prevedere inoltre i tempi di recupero delle cave abbandonate, i tempi per la dismissione degli impianti temporanei di prima lavorazione degli inerti e i tempi per la delocalizzazione degli impianti fissi di prima lavorazione degli inerti ritenuti non compatibili e non ammissibili.

L'attuazione dei poli estrattivi, degli ambiti comunali e degli interventi di rinaturazione è subordinata al contestuale recupero di eventuali cave abbandonate ubicate al loro interno.

TITOLO IV - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 16 - Ambito di applicazione della Disciplina di valutazione di impatto ambientale

1. I progetti inerenti le attività estrattive sono sottoposti alle procedure di verifica (screening) o di VIA come definite nei paragrafi seguenti.
2. Sono assoggettati alle procedure di verifica (screening) i progetti di:
 - A) attività estrattive localizzate all'interno di ambiti estrattivi con potenzialità uguale o inferiore a 500.000 m³ di materiale estratto e area inferiore a 200.000 m²;
 - B) varianti di piani di coltivazione già approvati, se modificanti il volume, la profondità, la superficie di scavo o le modalità di sistemazione finale.
3. Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di:
 - a) attività estrattive localizzate all'interno di poli estrattivi e ambiti estrattivi individuati dal PIAE;
 - b) attività estrattive localizzate all'interno di ambiti che interessano un'area superiore a 200.000 m²;
 - c) attività estrattive finalizzate alla realizzazione degli interventi di rinaturazione individuati dal PIAE;
 - d) attività estrattive localizzate all'interno di ambiti estrattivi con potenzialità inferiore a 500.000 m³/anno di materiale estratto e che interessano un'area inferiore a 200.000 m², qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui all'art. 18.
4. Su richiesta del proponente sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di attività estrattive di cui ai punti A) e B) del comma 2.

Art. 17 - Autorità competente

1. L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e VIA su richiesta del proponente ovvero dello sportello unico per le attività produttive.
2. Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/99 e s.m. il Comune è competente per le procedure di VIA relative ai progetti di cui ai punti del precedente articolo.
3. Per l'espletamento delle procedure di VIA, ovvero per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti, il Comune istituisce un apposito ufficio, che può essere anche di carattere intercomunale, ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia e delle strutture dell'ARPA, tramite apposite convenzioni.
4. La Provincia è competente per le procedure di VIA relative ai progetti di attività estrattiva la cui localizzazione interessi il territorio di 2 o più Comuni o qualora il proponente sia il Comune.
5. Alla Provincia compete esprimere parere sulle procedure di screening (anche nei casi in cui il Comune non attivi la conferenza di servizio) e nelle procedure di VIA all'interno della obbligatoria conferenza di servizio.

Art. 18 - Procedure di verifica (screening)

1. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) il proponente l'attività estrattiva deve presentare all'autorità competente una domanda, allegando i seguenti elaborati:
 - a) Progetto preliminare (o definitivo od esecutivo) di coltivazione e sistemazione finale, condiviso e sottoscritto dai proprietari di tutte le aree ricomprese nell'ambito estrattivo;
 - b) Relazione relativa alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto connessi a tutte le attività previste nell'ambito estrattivo;
 - c) Indagine archeologica finalizzata ad escludere la presenza di reperti nell'ambito estrattivo;
 - d) Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.
2. Le procedure per la di verifica (screening) sono riportate nell'Allegato 11.

Art. 19 - Definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping)

- i. Per i progetti da sottoporre a VIA il proponente può richiedere l'indizione della Conferenza di servizi, prevista dall'art. 18 della LR 9/99 (regolamentata dalla L. 7.8.1990, n. 241 e dalla L. 24.11.2000, n.340), ai fini della definizione dei contenuti del S.I.A. (scoping), nonché della documentazione e degli elaborati richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per l'effettuazione della conferenza stessa.
2. Il proponente a tal fine presenta all'autorità competente un elaborato che, sulla base dell'identificazione degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione del S.I.A..
3. Il S.I.A. deve comunque contenere le seguenti informazioni:
 - a) la descrizione del progetto definitivo;
 - b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa, connessi a tutte le attività previste nell'ambito o comparto estrattivo;
 - c) l'indagine archeologica finalizzata ad escludere la presenza reperti nell'ambito o comparto estrattivo;
 - d) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;
 - e) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio;
 - f) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.
4. Per la definizione dei contenuti del S.I.A. nonché della documentazione e degli elaborati di cui al comma 1 l'autorità competente convoca la Conferenza di servizi.
5. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi, si esprime entro 60 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.

6. La definizione dei contenuti del S.I.A., determinati ai sensi dei commi precedenti, vincola l'autorità competente e le amministrazioni convocate nello svolgimento delle attività della conferenza di servizi.

Art. 20 - Procedure per la valutazione d'impatto ambientale (VIA)

1. La domanda per attivare la procedura di VIA deve essere presentata all'autorità competente, ovvero allo sportello unico, ed essere corredata da:
 - a. Progetto definitivo (od esecutivo) di coltivazione e sistemazione finale che, condiviso e sottoscritto dai proprietari di tutte le aree interessate, deve considerare tutte le attività previste nel comparto estrattivo, o nell'ambito estrattivo, e deve contenere almeno gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato 4;
 - b. Studio di impatto ambientale (S.I.A.), elaborato a cura e spese del proponente, che deve individuare e valutare gli impatti ambientali del progetto connessi a tutte le attività previste nell'ambito o nel comparto estrattivo, e deve contenere gli elementi e le informazioni indicati nell'Allegato 3 o quelli definiti dall'autorità competente sulla base delle indicazioni della Conferenza di servizi, di cui all'art. 19;
 - c. Documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della Conferenza di servizi.
2. Le procedure per la valutazione d'impatto ambientale sono riportate nell'Allegato 12.

TITOLO V - PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 21 - Autorizzazione convenzionata

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente esclusivamente nelle aree previste dal PAE.

L'autorizzazione è rilasciata su parere della Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive, in seguito alla verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA o alla valutazione positiva di impatto ambientale (VIA) o alla approvazione del Piano particolareggiato di cui all'art 8 della LR 17/91.

L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari.

La domanda, corredata dal Progetto di coltivazione e sistemazione finale, contenente gli elaborati di cui all'Allegato 5, viene presentata al Responsabile del Servizio competente il quale la trasmette entro 15 gg. alla Commissione Infraregionale che deve esprimere parere entro 60 gg..

Il Responsabile del Servizio competente si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento del parere o dall'inutile scadenza del termine assegnato alla Commissione. In mancanza di tale pronuncia viene nominato dalla Regione un Commissario ai sensi della L. 127/97 (art.17, comma 45).

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni e il Responsabile del Servizio competente può concedere una proroga, non superiore ad un anno, solo se motivata dalla mancata estrazione di tutte le quantità autorizzate.

L'autorizzazione può comunque essere dichiarata decaduta dal Responsabile del Servizio competente, revocata o sospesa per i motivi di cui agli artt. 16 e 18 della L.R. 17/91.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente previa stipulazione della convenzione di cui all'art.12 della LR 17/91, stilata secondo lo schema di convenzione tipo deliberato dalla G.R. con atto n°70 del 21.01.1992.

La convenzione, approvata dalla Giunta comunale e sottoscritta dalle parti, è efficace e impegnativa solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Nella convenzione la Ditta e, se disgiunto, il proprietario dell'area interessata dall'attività estrattiva e dalle opere di sistemazione finale connesse devono esplicitamente impegnarsi a rispettare la destinazione finale prevista dal PAE.

Per le cave ubicate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, di cui alla Legge 29 ottobre 1999, n. 490, il Comune dovrà inviare l'autorizzazione, corredata da copia del Progetto di coltivazione e sistemazione finale, al Ministero dell'Ambiente per l'esercizio dell'eventuale potere di annullamento entro i 60 gg. previsti dal D.L.vo 490/99.

Nel caso di previsioni per le quali è prevista una destinazione d'uso prevalentemente naturalistica, o che rivestono comunque interesse pubblico, nella convenzione dovrà essere previsto l'impegno esplicito dal parte del proprietario dell'area al mantenimento della destinazione d'uso e della fruibilità pubblica delle aree individuate dal progetto..

Il Responsabile del Servizio competente, nei comparti territoriali idonei individuati dal PAE, potrà autorizzare la realizzazione di laghi ad uso irriguo, se previsti dallo strumento urbanistico vigente, superata positivamente la procedura di screening di cui alla LR 9/99, sulla base di specifica convenzione di cui all'art.12 della LR 17/91, prevedendo la commercializzazione di volumi non superiore a 5.000 m³.

Gli interventi estrattivi finalizzati alla rinaturazione individuati dal PIAE sono sottoposti ad autorizzazione convenzionata, ai sensi della LR 17/91.

Il tombamento delle aree di cava con rifiuti, di cui agli artt. 27, 28, 31, 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, deve essere esplicitamente previsto nel provvedimento autorizzativo.

Ai sensi della legge 21 dicembre 2001. n. 443, il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti.

Art. 22 - Varianti al Progetto di coltivazione

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, varianti al Progetto di coltivazione e sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Sono ammesse varianti al Piano di sistemazione finale se ritenute utili dal tecnico specializzato in opere di sistemazione ambientale, in assistenza alla D.L., e condivise dai progettisti, inerenti le modalità di piantumazione, i sestri di impianto, le specie previste, le movimentazioni terre locali, purché non siano previste variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle geometrie degli scavi e del quantitativo utile estraibile. Anche per queste varianti dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

Qualsiasi altra variante sia al Progetto di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dagli art. 18, 20 e 21.

Art. 23 - Costruzioni accessorie

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessaria la concessione edilizia prevista dalla Legge 28.01.1977 n. 10, in quanto l'attività di cava rientra tra le trasformazioni urbanistiche di cui all'art. 1 della L. 10/77.

Non necessitano, quindi, della concessione edilizia le piste e la viabilità provvisoria di accesso, gli impianti di caricamento e trasporto, l'esecuzione di piazzali e dei servizi igienici, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di sistemazione finale.

Gli uffici e i servizi igienici delle maestranze dovranno essere realizzati con prefabbricati amovibili ; detti locali devono essere installati e mantenuti in esercizio in conformità dalle norme del D.P.R. 19 Marzo 1956 n. 303 e devono essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione finale.

La superficie utile per gli uffici e i servizi igienico-sanitari non potrà essere superiore a 100 m².

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovranno essere utilizzate pesi mobili che saranno sistemate all'interno del perimetro di cava e rimosse al termine della fase di coltivazione della cava.

Ogni altro manufatto e/o impianto, connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente, deve essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 24 - Denuncia di inizio lavori (denuncia di esercizio)

Le ditte devono effettuare la denuncia di esercizio, nei termini previsti dall'Art.28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 e dal D.Lgs 624/96, all'Amministrazione Provinciale, al Comune, al Servizio di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e all'ARPA, allegando il Documento di salute e sicurezza e il Documento sulla Stabilità dei Fronti di Scavo.

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- gli estremi dell'autorizzazione di cava;
- l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- il nome, il cognome e domicilio del direttore responsabile;
- il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite ne deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

Art. 25 - Garanzie

Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna all'esecuzione di tutte le opere previste nel Progetto di coltivazione e sistemazione finale della cava, secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

Nella stessa convenzione si devono prevedere le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il Progetto di coltivazione e sistemazione finale presentato dalla ditta interessata dovrà essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento di sistemazione finale e recupero ambientale e il costo del monitoraggio ambientale. Tale valore, una volta valutato congruo rispetto ai prezzi di mercato riportati nei tariffari della Camera di Commercio e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.

La fideiussione dovrà ricomprendere anche gli oneri per la rimozione degli impianti di prima lavorazione connessi all'attività estrattiva e per il ripristino dell'area occupata dagli stessi.

Art. 26 – Tariffe – Programma di utilizzo oneri

Con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si assume l'impegno di versare annualmente al Comune in un'unica soluzione entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno.

La somma, che deve essere versata dal Comune nella misura del 20% alla Provincia e del 5% alla Regione, è stabilita in conformità alle tariffe determinate dalla Giunta Regionale.

Le somme introitate dal Comune devono essere utilizzate sulla base di un Programma per interventi di recupero, risanamento, valorizzazione, rinaturalizzazione ambientale e paesistica, prioritariamente nelle aree interessate dall'attività estrattiva, e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di attività estrattiva.

Nel Programma dovrà essere valutata anche la necessità di avvalersi di tecnici specialisti per le operazioni di monitoraggio delle attività di sistemazione finale e di collaudo.

Il Comune deve trasmettere il Programma approvato alla Provincia.

I Programmi dovranno essere pubblicizzati sul sito Internet della Provincia.

TITOLO VI - CONTROLLI

Art. 27 – Vigilanza dell'attività estrattiva

Il Comune vigila sul rispetto della attuazione del PAE, avvalendosi di propri uffici, oppure, previo apposito accordo o convenzione, del personale a tale scopo abilitato degli uffici della Provincia.

La Ditta deve presentare all'Amministrazione Comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, materiale di scarto);
- relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento, distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto, e il conseguente calcolo dei volumi estratti, deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre, indicato nella relazione, deve essere utilizzato per la determinazione dell'onere.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune deve presentare alla Provincia un rapporto annuale complessivo con riportate le quantità di materiale scavato nel proprio territorio nell'anno precedente.

Art. 28 - Polizia mineraria e di igiene ambientale

Per la vigilanza in materia di polizia mineraria, igiene ambientale o sicurezza del lavoro vale quanto previsto all'art. 21 della L.R. 17/91 e all'art. 147, 1° comma, punto b), della L.R. 3/99; ovvero, le funzioni di vigilanza in materia di Polizia mineraria sono delegate alle Province e alle AUSL.

Le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere sono esercitate dalla Provincia, ai sensi dell'art. 146, comma 2° lettera c, della L.R. 21/4/1999 n° 3.

Art. 29 - Rete di punti quotati

L'area di cava deve essere chiaramente individuata sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione, chiaramente individuabili sulla Carta tecnica regionale 1:5.000.

Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa traguardare quello precedente e quello successivo; devono inoltre essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno.

Il piano quotato di tali punti e dei relativi caposaldi di riferimento devono essere riportati nel Progetto di coltivazione.

Art. 30 - Monitoraggio ambientale

Il Progetto di coltivazione deve contenere il Piano di monitoraggio ambientale.

Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna, anche con specifiche garanzie finanziarie, all'attuazione del Piano di monitoraggio.

Il Piano di monitoraggio può essere integrato o modificato in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico che si verrà progressivamente a delineare, anche in relazione ad eventuali situazioni critiche riscontrate.

Il Piano di monitoraggio deve definire il periodo per il quale dovranno essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e sistemazione finale della cava.

Il Piano di monitoraggio dovrà essere redatto secondo i contenuti dell'allegato 8.

TITOLO VII – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Art. 31 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza

L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m e protetta con recinzione di altezza non inferiore a 1.80 metri o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti.

Nei poli ubicati nella fasce A e B individuate dal PTCP le recinzioni delle aree di cava dovranno essere realizzate con attenzione a non condizionare il corretto deflusso delle acque, nel rispetto comunque delle prescrizioni del DPR 128/59.

E' obbligatorio, quando le cave siano distanti oltre 500 m dall'impianto di lavorazione dell'estratto, l'installazione di idonei locali prefabbricati, dotati di servizi igienici, punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso, per il ricovero delle maestranze.

La viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato.

L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.

Dovranno sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e s.m. e D.lgs. 624/96) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di
- Tipo di materiale estratto;
- Quantità di materiale estraibile;
- Massima profondità di scavo dal piano campagna;
- Denominazione della cava;
- Progettisti
- Ditta esercente;
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante;
- Estremi dell'atto autorizzativo;
- Scadenza autorizzazione convenzionata.

Presso ogni cava dovranno essere disponibili per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia autentica:

- Autorizzazione comunale;
- Convenzione;
- Progetto di coltivazione e sistemazione finale;
- Eventuali provvedimenti sindacali;
- Documento di salute e sicurezza;
- Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo e relativi aggiornamenti annuali.

Art. 32 - Direttore dei lavori

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al direttore responsabile di cava di cui all'art. 6 del D.P.R. 128 del 9.4.1959 e s.m. rispettare e far rispettare le norme di polizia mineraria, le norme del PIAE e del PAE e le prescrizioni del Progetto di coltivazione e di sistemazione finale.

Art. 33 - Documento di salute e sicurezza

Ai sensi del 1° comma dell'art.18 del D.Lgs 624/96, all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il Documento di salute e sicurezza (DSS) relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano e con il programma di coltivazione.

In aderenza al disposto del decreto legislativo n. 624/96 e delle direttive recepite, sul datore di lavoro di aziende estrattive gravano vari obblighi specifici quali la designazione del sorvegliante nei luoghi di lavoro, l'adozione di misure e precauzioni adatte al tipo di attività al fine di prevenire e combattere gli incendi ed impedire i rischi derivanti alla salute dalle sostanze esplosive o nocive presenti nell'atmosfera, la predisposizione di adeguati mezzi di evacuazione e di salvataggio nonché di sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme, l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria ai lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.

L'obbligo principale è la redazione di uno specifico "Documento di Sicurezza e Salute" (DSS) strumento essenziale di prevenzione. Questo va esaminato nella riunione di prevenzione e protezione dai rischi, da tenersi per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.

Il DSS contiene la valutazione dei rischi e deve descrivere le misure idonee di tutela, in situazioni sia normali che critiche, dimostrando che i luoghi di lavoro e le attrezzature sono stati progettati e vengono utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

E' inoltre un documento dinamico, che va aggiornato a seguito di modifiche di qualunque tipo dei luoghi di lavoro rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti, ecc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti (o l'inadeguatezza di misure di prevenzione), di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre (o eliminare) alcuni rischi, di osservazioni ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.

Il DSS, da elaborare prima dell'inizio dell'attività, come i suoi aggiornamenti, va trasmesso all'autorità di vigilanza e tenuto sul luogo di lavoro.

Al direttore responsabile, nominato dal titolare, spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché, sia negli obiettivi che nelle specifiche disposizioni, l'attuazione del DSS.

Il Documento di Sicurezza e Salute deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

- 1) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive nocive;
- 2) mezzi evacuazione e salvataggio;
- 3) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
- 4) sorveglianza sanitaria;
- 5) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
- 6) manutenzione del materiale di sicurezza;
- 7) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
- 8) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
- 9) esercitazioni di sicurezza;
- 10) aree di deposito;
- 11) stabilità dei fronti di scavo;
- 12) zone a rischio di irruzioni di acqua;
- 13) evacuazione del personale;
- 14) organizzazione del servizio di salvataggio;
- 15) eventuale programma di attività simultanee;
- 16) criteri per l'addestramento in casi emergenza;
- 17) misure specifiche per impianti modulari;
- 18) comandi a distanza in caso di emergenza;
- 19) indicare i punti sicuri di raduno;
- 20) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

Il direttore responsabile dovrà sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute e nella pianificazione dell'attività lavorativa dovrà attuare quanto previsto nel Documento stesso.

Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie i quali devono sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute.

Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.

Lo stesso titolare può assumere i compiti di direttore responsabile e di sorvegliante qualora sia in possesso dei requisiti, delle capacità e delle competenze necessarie.

Il DSS nelle cave in cui è prevista l'estrazione di materiali ofiolitici dovrà contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta nei confronti dell'amianto e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio.

E' prevista l'estrazione di materiali ofiolitici negli ambiti provinciali 11, 12, 14, 21 e parzialmente nel polo 27 "Monte Tapparelli".

Art. 34 - Documento di stabilità dei fronti di scavo

I Piani di coltivazione devono contenere, ai sensi dell'art. 52 del D.L. 624/96, uno specifico "Documento di stabilità dei fronti di scavo".

Documento di stabilità dei fronti di scavo, contiene la Verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo e di abbandono finale (ai sensi del DM LL.PP. 11.3.88), nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione.

Le verifiche devono considerare l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni (anche temporanei), altri carichi interagenti con i versanti.

Le verifiche devono essere effettuate utilizzando parametri geotecnici rappresentativi dei vari livelli interessabili dalle possibili rotture, nelle condizioni idrogeologiche più gravose verificabili.

Per la determinazione dei parametri geotecnici devono essere eseguite indagini in sito e prove di laboratorio, i cui certificati dovranno essere allegati.

Il documento deve essere allegato alla denuncia di esercizio e deve essere aggiornato annualmente.

Art. 35 - Rischi emergenti

Nel caso di rischi emergenti per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente evidenziati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio dovranno essere immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque notificata.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica o emersi in corso dei lavori, l'Amministrazione Comunale può impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell'autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento.

Art. 36 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva deve comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Responsabile del Servizio comunale competente. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

TITOLO VIII – CRITERI E MODALITÀ PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE

Art. 37 - Modalità di coltivazione

L'attività estrattiva deve essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili.

L'escavazione, salvo diverse specificazioni contenute nelle tavole di progetto dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- nelle cave di monte la coltivazione può procedere a gradoni o a piano inclinato; i lavori dovranno, ove possibile, procedere dall'alto verso il basso. Qualora la lunghezza del piano inclinato sia superiore a 10 metri, esso dovrà essere interrotto da gradoni, di larghezza almeno 3 m, con fosso di scolo a monte dello stesso, per impedire che le acque di ruscellamento assumano eccessiva velocità provocando fatti erosivi; nelle cave di piano l'escavazione più opportuna è quella a fossa con unico fronte di scavo;
- il Progetto di coltivazione della cava deve essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale; quando ciò non sia possibile, si dovrà intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave;
- la coltivazione della cava deve avvenire per lotti al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; la sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere completato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo;
- il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati; le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di sistemazione finale;
- è vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice;
- l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente; i percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del Progetto di coltivazione, con indicazione delle pendenze; quando la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il fosso di guardia dovrà essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava.

Art. 38 - Tutela delle acque sotterranee

Nelle cave di pianura e di fondovalle, quando non altrimenti specificato dal PAE, gli scavi dovranno essere mantenuti 1 m sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione.

Qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, dovrà essere immediatamente avvisato l'Ufficio Tecnico Comunale e la Provincia che individueranno le modalità e gli idonei materiali per l'immediata sistemazione finale.

Qualora la sistemazione finale preveda la realizzazione di zone umide o laghi, alimentati da acque di falda, questi dovranno necessariamente essere il risultato di un intervento che preveda l'asportazione del solo materiale necessario per la loro

realizzazione e non possono essere invece il risultato di tombamenti lungo le sponde al fine di evitare l'interramento, l'interruzione o la deviazione della falda e al fine di garantire il ricambio delle acque nei laghi ed evitare quindi condizioni di anossia.

Il riporto di terreno naturale nelle zone umide è ammesso solo se finalizzato alla diversificazione delle sponde e all'affrancamento della vegetazione, nelle parti emerse delle scarpate.

Apporti di terreno possono essere invece previsti all'interno dei laghi per la realizzazione di opere finalizzate alla funzionalità del recupero naturalistico (es. isole , movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.).

I laghi sopra falda, alimentati da acque superficiali (canali, falde superficiali non significative, ecc.), devono risultare opportunamente impermeabilizzati a tutela degli acquiferi sotterranei. Se necessario possono quindi essere previsti apporti di terreno (o altro materiale ritenuto idoneo) per la sistemazione del fondo o la risagomatura delle sponde.

Al fine di evitare le discariche abusive durante l'attività estrattiva dovranno essere mantenute in perfetta efficienza le recinzioni e i cancelli di accesso.

Per impedire le infiltrazioni e le tracimazioni di acque esterne eventualmente inquinanti, sia durante i lavori di escavazione sia durante la fase di sistemazione finale, le cave debbono essere circondate da un sistema adeguato di scolo, costituito da fossi di guardia per le acque di superficie, raccordati con la rete idrografica del circondario, ed eventualmente da argini "a corona".

Le opere di regimazione dovranno essere sempre tenute in perfetta efficienza durante l'escavazione ed anche dopo che l'attività estrattiva sarà ultimata, qualora facciano parte delle opere di riassetto.

Le acque reflue provenienti dalle zone di maggiore fruizione delle aree di cava recuperate nonché da qualsiasi altra attività antropica autorizzata nell'area anche temporaneamente, dovranno essere sottoposte separatamente a trattamento di depurazione, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura. Le acque reflue, pertanto, dovranno essere trattate in impianti di fitodepurazione o di sub-irrigazione su prato, optando anche in questo caso per specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone.

In caso di utilizzo per la pesca sportiva o per allevamento ittico dei laghi di cava in falda dovrà essere limitata l'alimentazione forzata del pesce e gli interventi sanitari intensivi. Tali interventi dovranno essere autorizzati dall'ARPA, che potrà condizionare gli stessi interventi ad uno specifico monitoraggio sulla qualità delle acque del lago.

Gli impianti di trasformazione che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operare conformemente a quanto disposto dal 1° comma, lett. d), dell'art. 29 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Tale condizione dovrà essere adeguatamente dimostrata e supportata con documentazione tecnica.

All'interno delle fasce fluviali A, B e C l'uso di additivi flocculanti o di altre sostanze che possono originare inquinamento delle acque sotterranee e superficiali dovrà essere autorizzato sulla base di specifico studio di compatibilità, contenente modalità di utilizzo e misure di controllo e minimizzazione del rischio.

Per la raccolta dei fanghi derivanti dalla lavorazione degli inerti dovranno essere realizzate idonee vasche di decantazione.

Le acque provenienti dagli impianti di lavaggio non devono comunque essere rimesse direttamente nelle acque di falda o nei corpi idrici superficiali ai sensi del D.Lgs. 152/99 e s.m.; tali acque dovranno essere preventivamente trattate, attraverso una serie di idonee vasche di decantazione, in modo tale da assicurare loro la necessaria e idonea chiarificazione.

Eventuali cisterne e depositi di carburante per gli automezzi e i mezzi d'opera impiegati all'interno dell'area di cava dovranno essere attrezzati in modo da evitare, sia per cause accidentali che per eventuali manomissioni dei contenitori, lo sversamento sul suolo del carburante e l'inquinamento della falda idrica ed installati in conformità al D.M. 19 marzo 1990.

Qualora detto deposito non offra adeguate garanzie di sicurezza e tenuta contro il possibile inquinamento della falda idrica, il Responsabile del Servizio comunale competente potrà ordinarne la rimozione ed il rifornimento degli automezzi e dei mezzi d'opera potrà avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di apposite autocisterne, che comunque potranno sostare all'interno dell'ambito di cava, solo se appositamente custodite e comunque durante l'orario di lavoro.

I mezzi impiegati per la coltivazione delle cave in falda o in zone ad elevata vulnerabilità degli acquiferi, dovranno obbligatoriamente utilizzare oli biodegradabili, al fine di ridurre il rischio di inquinamento delle falde in caso di perdite.

Il lavaggio dei mezzi d'opera dovrà avvenire in apposita area dotata delle strutture di raccolta e depurazione delle acque di scarico. E' vietato l'utilizzo di sostanze acide per lo scrostamento dei residui cementizi e dei fanghi.

Art. 39 - Limiti massimi di profondità

La profondità massima dell'attività estrattiva nel territorio provinciale deve mantenersi almeno 1 m al di sopra del livello massimo raggiunto, negli ultimi dieci anni, dalla prima falda, salvo nei casi in cui ne sia espressamente prevista l'intercettazione; in quest'ultimo caso potrà essere prevista una profondità massima di scavo pari a 20 m, sulla base di studi idrogeologici specifici, condotti in fase di formazione di PAE, che verifichino la compatibilità dell'intervento e la non intercettazione di acquiferi diversi da quelli già interessabili con estrazioni a minore profondità.

Nei poli golenali di Po la profondità massima di escavazione, se non diversamente previsto dall'AIPO, dovrà essere tale da mantenere un franco di almeno 1 m dalla minima quota del thalweg ; profondità maggiori potranno essere ammesse, se giustificate da motivazioni di sistemazione finale naturalistica, in seguito a parere favorevole da parte del dell'Autorità idraulica competente .

In sede di allestimento dei progetti di escavazione e di recupero, si dovrà comunque tenere conto delle indicazioni fornite negli Allegati 6.1 e 6.2, con particolare attenzione a garantire la funzionalità ecologica , con particolare attenzione all'eventuale instaurazione di condizioni di anossia nelle masse d'acqua poste sul fondo dei bacini.

Art. 40 - Distanze

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e s.m. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" di seguito riportate.

Senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

- 10 metri:- da strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;
- 20 metri:- da strade di uso pubblico carrozzabili;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;

- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
 - da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;
 - dai canali irrigui;
 - da collettori fognari:
- 60 metri:- da autostrade e viabilità primaria;
- 50 metri:- da ferrovie;
- da opere di difesa dei corsi d'acqua;
 - da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
 - da oleodotti e gasdotti;
 - da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali."
- 200 metri
- da pozzi pubblici utilizzati per fini idropotabili;
 - dal perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.13 L.R. 47/78 modificato dalla L.R. 6/95.

Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 C.C..

In caso di cave contermini, in accordo tra le parti, dovrà essere stabilito l'annullamento della distanza di rispetto.

Sono inoltre vietate attività estrattive a distanze inferiori a 250 m dall'argine maestro del f. Po. Per attività estrattive in zone extragolenali a distanze inferiori a 500 m dall'argine maestro del f. Po devono essere predisposti specifici approfondimenti idraulici in sede di progetto, finalizzati ad escludere il verificarsi di danni a carico dello stesso argine maestro e fenomeni di sifonamento.

Art. 41 - Rispetto delle alberature

Tutte le eventuali alberature di riconosciuto pregio esistenti, anche se interne all'ambito di cava, debbono essere conservate.

La distanza minima dal tronco all'orlo degli scavi, per le alberature da conservarsi, dovrà essere pari ad una volta e mezzo l'altezza della pianta, ciò vale in particolare per gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale, sottoposte a tutela con atto regionale, ai sensi della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

Art. 42 - Rispetto delle costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale

La distanza minima degli scavi da costruzioni di valore storico, architettonico ed ambientale saranno stabiliti in sede di redazione dei singoli PAE; dovranno comunque essere salvaguardati, oltre ai fabbricati, anche gli spazi correlati alla costruzione (corti, parchi e viali, fabbricati minori).

Eventuali proposte di escavazione, che prevedano la demolizione di edifici esistenti restano comunque subordinate al rilascio di regolare concessione edilizia di demolizione da parte del Comune.

Art. 43 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico, e paleontologico dovranno essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge.

La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Responsabile del Servizio comunale competente.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione.

Art. 44 - Tutela della rete viabile pubblica

E' facoltà del Comune e/o dei Comuni interessati, qualora lo riscontrino necessario, imporre agli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di prima lavorazione, l'uso di percorsi alternativi e/o particolari fasce orarie o periodi per il transito, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.

La Ditta è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di sistemazione, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata dalle cave e dagli impianti di prima lavorazione imbrattino le strade pubbliche. A tal fine, compete alla Ditta medesima la pulitura della superficie stradale ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente. In caso di persistente inadempienza, il Comune impone alla Ditta titolare dell'escavazione l'adozione di particolari accorgimenti entro un termine massimo da definirsi caso per caso.

L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di escavazione in tutta la cava. La pulitura sarà fatta quindi direttamente dal Comune, con addebito della spesa alla Ditta stessa.

Le ditte dovranno assumersi formalmente tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito. Le strade di servizio alle cave dovranno essere allacciate alle strade pubbliche mediante accessi segnalati, larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 50 m. Gli accessi saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle cave.

Le strade di servizio dovranno essere chiuse all'accesso degli automezzi non utilizzati per l'attività di cava.

La strada di accesso dovrà garantire il transito dei mezzi d'opera, per cui dovrà essere dotata di massicciata di adeguato spessore. Sulla superficie viaria potrà essere steso uno strato "antipolvere" al fine di contenere gli effetti di dispersione delle polveri in seguito al transito degli automezzi.

Le Ditte esercenti dovranno infatti provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali. La polverosità all'esterno dell'area di cava non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.

Il PAE dovrà individuare la viabilità ottimale per il trasporto dei materiali, evitando per quanto possibile l'attraversamento dei nuclei abitati o almeno individuando le misure di mitigazione degli impatti dovuti al traffico, quali limiti di velocità e limiti orari di transito.

I Comuni dovranno verificare il rispetto dei tracciati approvati in sede di PAE e di progetto, prevedendo, in caso di violazione, anche sospensioni dell'autorizzazione.

Art. 45 - Contenimento del rumore

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava ed al trasporto degli inerti in corrispondenza degli edifici limitrofi non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Dovrà inoltre essere definito il percorso degli automezzi pesanti in grado di garantire i requisiti di tutela acustica previsti dal piano di zonizzazione acustica di cui al DPCM 1.3.1991.

Al fine di valutare con maggior dettaglio gli effetti della cava e del trasporto degli inerti in termini di inquinamento acustico, in sede di Verifica (screening) o di Valutazione di impatto ambientale, dovrà essere redatta una specifica Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.), secondo le indicazioni dell'ARPA.

Art. 46 - Verifiche idrauliche per le previsioni ricadenti in fascia A e B e canali di accesso alle cave golenali

Per tutte le previsioni ricadenti in fascia A e B del PTCP dovrà essere verificata la compatibilità idraulica degli interventi, acquisendo il parere del AIPO o del Servizio tecnico di bacino, ai sensi del RD 24.7.1904, n. 523.

In particolare dovrà essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde presenti.

Gli interventi estrattivi non potranno portare a modificazioni indotte, direttamente o indirettamente, sulla morfologia dell'alveo e dovranno migliorare o mantenere le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale, ai sensi del comma 3 dell'art. 41 del PAI.

Nelle cave golenali nel f. Po è ammessa la realizzazione di canali di accesso ai laghi di cava.

I canali potranno avere carattere provvisorio o definitivo in relazione alla sistemazione finale delle aree di cava.

I volumi estratti per la realizzazione del canale sulle aree in proprietà concorrono al soddisfacimento dei quantitativi assegnati dal PIAE al Polo estrattivo.

L'asportazione dei quantitativi estratti nelle aree demaniali sono autorizzati dall'Ente idraulico competente. Il canone è fissato dal Servizio tecnico di bacino.

Il Progetto definitivo, lo Studio di compatibilità idraulica e lo Studio di impatto ambientale da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo IV devono considerare, se previsto, il canale di accesso ai laghi di cava.

TITOLO IX - CRITERI E MODALITÀ PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE DI CAVA

Art. 47 - Principi generali e finalità del recupero

La sistemazione finale dell'area di cava deve riportare l'uso del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione, oppure migliorare dal punto di vista ambientale l'area di escavazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico.

Per opere di recupero si intendono sia le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo: naturalistico, produttivo agricolo o forestale, urbanistico, idraulico-fluviale.

Tali opere sono descritte nei successivi articoli, specificate nell'Allegato 6 e dettagliatamente definite dai PAE comunali e dai loro strumenti attuativi.

Ove il PAE non preveda il ritombamento totale del vuoto di cava, i progetti dovranno essere orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili nel territorio provinciale.

Nel caso di cave in golena con creazione di laghi e zone umide, le forme dovranno essere allungate a ripercorrere le morfologie delle lanche e dei paleoalvei.

In collina e in montagna invece gli interventi estrattivi dovranno preferibilmente prevedere la riprofilatura a quota più bassa del rilievo, mantenendo le forme precedenti.

Le modalità del recupero dovranno favorire di regola assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque cercando di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi.

Le proposte progettuali dovranno tener conto delle "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta" redatte (Nov. 1992), per conto del Ministero dell'Ambiente dalla Commissione per la VIA .

Le modalità di intervento per la sistemazione finale dovranno comunque seguire i seguenti criteri generali di intervento:

1. Nella piantumazione dovranno comunque impiegarsi specie rigorosamente autoctone, che dovranno provenire da vivaio "locale", oppure opportunamente cartellate se provenienti da altri vivai, come previsto dalla normativa prevista in materia;
2. Nei programmi di difesa delle piante da parassiti animali, parassiti vegetali e crittogame devono essere impiegati prodotti e tecniche di difesa biologica;
3. E' sempre vietata la piantumazione di Gimnosperme e di essenze esotiche, anche se spontaneizzanti, le quali se infestanti dovranno essere assoggettate a misure di controllo, in particolare se minacciano le essenze di recente piantumazione.
4. il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze) che del substrato (riporto di terreno vegetale e di inerti a granulometria fine limo e argilla con percentuali superiori al 20%);
5. un'attenzione particolare va posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo, al fine di evitare il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.);

6. per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone e a semplici messe a dimora di alberi e arbusti;
7. soluzioni di costo maggiore quali palificate vive, viminate e biostuoie, impianto di alberi adulti, tecniche di rivestimento vegetativo su roccia a media e forte pendenza (reti zincate in abbinamento con stuoie, geogriglie, ecc.), tecniche di invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.) vanno limitate ai casi di effettiva necessità.

La progettazione degli interventi di sistemazione finale naturalistica dovrà essere redatta obbligatoriamente da tecnici di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico.

Le tavole di progetto di sistemazione finale dovranno essere fornite su 'file' al fine di permetterne l'inserimento nel Catasto provinciale delle attività estrattive .

Art. 48 - Conservazione del terreno vegetale e dei materiali di scarto

Allo scopo di consentire un rapido recupero agricolo o forestale, nelle fasi di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario, per uno spessore pari ad almeno 0,5 m deve essere conservato e depositato nelle vicinanze della parte scavata per essere poi riutilizzato nella fase di sistemazione finale.

Dovranno essere "scolturate" dal terreno agrario anche quelle "superfici destinate al deposito temporaneo dei materiali di lavorazione o di scarto o di provenienza esterna, nonché le superfici destinate a rampe e corsie e ad accogliere le attrezzature di servizio, le aree di sosta dei macchinari ecc..

Il terreno vegetale dovrà essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze in siti appositamente delimitati dagli strumenti attuativi, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità del recupero lo prevedano.

Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive.

E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava qualora non sia diversamente previsto.

Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario alla sistemazione finale della cava da cui è stato estratto.

In fase di progettazione devono essere eseguite analisi chimico-fisiche finalizzate alla determinazioni delle caratteristiche del terreno vegetale.

Tali parametri dovranno essere assunti come riferimento per il collaudo della corretta esecuzione delle operazioni di sistemazione finale.

Art. 49 - Ritombamento delle cave

Per il ritombamento delle cave sono ammessi esclusivamente i materiali inerti che possono essere utilizzati sulla base della vigente normativa in materia.

Nelle fasce A e B individuate dal PTCP è ammesso il ritombamento esclusivamente con materiale provenienti da scavi.

Il ritombamento delle cave e/o i ripristini ambientali con rifiuti, di cui agli artt. 27, 28, 31, 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,

è ammesso solo nelle zone esplicitamente ritenute idonee dal PAE.

Nella fase transitoria di adeguamento dei PAE comunali al PIAE 2001, i ritombamenti delle cave e i ripristini ambientali, attuati con i materiali di cui al D. lgs. 5/2/1997 n° 22, sono ammessi solamente nelle cave ubicate all'esterno delle fasce A e B nonché all'esterno delle zone con vulnerabilità molto elevata ed elevata individuate dal PTCP.

Ai sensi della legge 21 dicembre 2001. n. 443, il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 della legge 443/2001 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo.

I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

Per i materiali di cui al comma 17 della legge 443/2001 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 della stessa legge e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

Gli inerti da demolizione dovranno essere prioritariamente destinati al riciclaggio.

Nelle cave ubicate nelle fasce A e B è vietato il deposito di rifiuti speciali e/o pericolosi.

La Provincia si impegna entro 2 anni dall'approvazione del PIAE a modificare i propri capitolati d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, prevedendo l'utilizzo obbligatorio di materiali alternativi agli inerti lapidei per almeno il 10 % del volume di inerti necessario.

In caso di ritombamento delle aree di cava si dovrà tener conto dell'assestamento nel tempo dei materiali di riporto, onde evitare recuperi produttivi su superfici che si avvallano e rendono poi difficile lo scolo, le lavorazioni agricole e, il razionale utilizzo dell'area.

Il ritombamento a piano campagna, da attuarsi esclusivamente con materiali autorizzati dalla Provincia, potrà essere effettuato solo nelle aree destinate all'attività agricola. In tali aree l'escavazione dovrà essere effettuata a profondità non superiori di almeno 1 m alle quote di minima soggiacenza della falda, come prevedibile e/o registrata negli ultimi 10 anni.

Art. 50 - Predisposizione del substrato

Le cave di materiali rocciosi compatti, la cui estrazione viene condotta con esplosivi e/o a cielo aperto, debbono essere sistemate in modo che anche nel tempo permangano in condizioni di assoluta sicurezza.

In particolare, debbono essere attuate quelle operazioni necessarie ad evitare crolli di pareti, ovvero dissesti che si riproducono fino alla superficie esterna a causa di infiltrazioni di acqua negli interstrati, o anche semplicemente per prevenire distacchi dalle volte o dalle pareti di macigni, terreno e sassi.

Tutti gli accorgimenti che la tecnica mineraria mette a disposizione vanno posti in essere prima dell'abbandono, per il riordino e la ripulitura dei fronti di estrazione da macigni e terreno e in modo particolare per la regimazione definitiva delle acque sotterranee e superficiali eventualmente intercettate dai fronti di estrazione.

Le acque non dovranno in alcun modo ristagnare sui piazzali di cava in abbandono, ma dovranno, con opere fisse e definitive (scoli rivestiti), defluire in corsi d'acqua esterni.

Art. 51 - Recupero agricolo

La sistemazione finale può essere effettuata all'altezza del piano di campagna originario (quota alta) o a quota bassa. Il recupero consiste nel riempimento totale o parziale dello scavo con il materiale inerte e la rimessa in posto, come ultimo strato terroso, del cappellaccio accantonato nella fase di escavazione.

I materiali devono essere posati e compattati secondo strati uniformi, con spessore non superiore ai 30 - 40 cm, in modo tale che gli eventuali assestamenti, oltre che più limitati, risultino più uniformi.

Dovranno inoltre essere previsti tombamenti con una ricarica a quota maggiore rispetto alla quota stabilita; in tutti i casi dovranno essere evitati, negli ultimi due metri superficiali, riporti di materiali lapidei o ghiaiosi, oppure fortemente drenanti.

In tale spessore è compreso lo strato di finitura di almeno 50 cm di terreno agrario precedentemente accatastato. In sede di collaudo finale verrà verificata la composizione del terreno riportato, con attenzione ai parametri determinati prima della coltivazione della cava, ai sensi dell'art. 48.

Particolare attenzione deve inoltre essere data alla ricomposizione dei fondi agrari, alla conservazione o alla piantagione di alberi e cespugli lungo le strade campestri e lungo i limiti di proprietà onde conservare aree di compensazione ecologica.

In modo particolare le modalità di intervento nelle zone agricole dovranno rispettare le seguenti indicazioni, che in parte hanno valore di vincoli progettuali (punti e. ed f.), in parte vogliono rivestire il ruolo di linee guida per l'adozione, anche in campo agricolo, di filosofie di intervento più sensibili alle tematiche ambientali (punti a., b., c., d.):

- a. privilegiare per quanto possibile le attività agricole meno impattanti (es. prati e pascoli);
- b. favorire la conduzione delle attività agricole più impattanti (quali ad es. le colture stagionali e permanenti) secondo le regole dell'agricoltura biologica;
- c. individuare all'interno di aree coltivate a seminativo piccole isole o strisce di colture a perdere, possibilmente di natura differente, al fine di offrire zone per l'alimentazione, la nidificazione e la riproduzione di varie specie animali;
- d. favorire l'adozione di accorgimenti idonei durante il taglio dei raccolti per ridurre la mortalità della fauna selvatica (es. iniziare il taglio a partire dal centro dell'appezzamento procedendo verso l'esterno);
- e. collocare le zone agricole nei settori più distanti dal corso d'acqua;
- f. prevedere la realizzazione all'interno delle zone agricole di ambienti di transizione quali siepi, boschetti e macchie d'alberi, tramite l'impiego di specie idonee quali ad es. *Quercus pedunculata*, *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, *Populus nigra*, *Prunus spinosa*, *Prunus padus*, *Cornus sanguinea*, *Ligustrum vulgare*, *Corylus avellana*, oltre all'impiego di essenze domestiche (anche nelle loro forme selvatiche) che possano costituire una sorgente di disponibilità alimentare quali ad es. il ciliegio selvatico (*Prunus avium*), il susino (*Prunus domestica*), il gelso (*Morus alba*, *Morus nigra*), il noce (*Juglans regia*), ecc.. Gli interventi dovranno essere realizzati mantenendo il massimo livello di connessione tra le siepi e la vegetazione arboreo-arbustiva esistente o ricreata in sede di recupero;

- g. Evitare le coltivazioni monocolturali e applicare le pratiche rotazionali per un minor uso di concimi azotati.

Art. 52 - Recupero naturalistico forestale

Nelle cave di monte il recupero naturalistico deve essere anticipato da una sistemazione morfologica consistente nell'adattamento delle pareti del fronte di cava alla nuova situazione ambientale, attraverso lo scoronamento della testa delle pendici, il riporto del materiale al piede del fronte e la ripulitura delle pendici stesse da eventuali materiali in stato di instabilità precaria.

Al fine di proteggere la zona dal ruscellamento dell'acqua piovana e da fenomeni quali erosioni e dissesti geologici, dovrà essere attuato un idoneo sistema di drenaggio. Le piante dovranno essere disposte nel modo più naturale possibile evitando sia accostamenti che creino contrasti cromatici, che insediamenti monospecifici. Onde evitare strutture troppo geometriche, dovranno essere diversificate le linee dei gradonamenti alternando alberi ed arbusti.

Per raccordare il versante con il piano orizzontale alla base della cava, è inoltre opportuna la piantagione di arbusti seguiti nel tratto più vicino alla scarpata, dalla piantagione di specie arboree.

La sistemazione finale deve prevedere la messa a dimora di un soprassuolo vegetazionale di struttura che può essere arborea, arbustiva o anche erbacea, o mista e di composizione specifica adeguata al substrato e all'ambiente che si sono venuti a determinare.

Vanno privilegiate le specie autoctone e rustiche e la massima diversificazione specifica possibile, al fine del successo e dell'automatismo dell'impianto. Per gli stessi motivi, vanno escluse le essenze esotiche e quelle infestanti (come, ad esempio, la robinia).

La determinazione delle essenze e delle caratteristiche da dare all'impianto forestale a ciclo lungo o all'arbusteto, deve essere effettuata con attenzione alle essenze presenti nei boschi posti nelle stesse condizioni di suolo, esposizione ed altitudine. Quando esistono boschi attigui alla cava, occorre ripetere, l'impianto di essenze autoctone e spontanee esistenti.

L'obiettivo prioritario da conseguire è l'insediamento di una compagine vegetale con percentuale di copertura e caratteristiche di composizione e struttura tali da garantire il proprio mantenimento e un effetto positivo sull'assetto idrogeologico.

Eventuali impianti forestali a ciclo breve (pioppicoltura industriale) sono possibili solo in zone non prossime alle aree urbane, per evitare inconvenienti alla popolazione (allergie da polline), fermo restando che nelle aree ricadenti nelle fasce A e B, tali impianti non sono ammessi.

Art. 53 - Recupero naturalistico lungo i corsi d'acqua

La sistemazione finale dei poli estrattivi situati in fasce di pertinenza fluviale deve essere di tipo naturalistico, finalizzata al mantenimento, ampliamento e ricostituzione di zone tampone ripariali (*riparian buffer zones*). Nell'allegato 6 sono individuati i requisiti minimi che la progettazione degli interventi di recupero deve rispettare per garantire il parziale recupero della funzionalità ecologica dei tratti fluviali interessati dagli interventi estrattivi.

In particolare i criteri adottati sono volti a definire in modo univoco:

- le modalità di dimensionamento della fascia tampone ricostituita, con specifico riferimento allo sviluppo della sezione longitudinale e trasversale;
- le modalità di zonizzazione della fascia tampone ricostituita, con riferimento alle principali tipologie ambientali che possono essere realizzate (zone di acque basse e di isole emergenti, zone a canneto, zone riparie a vegetazione arboreo-arbustiva, zone di transizione);
- gli elementi di base per il dimensionamento e la progettazione di ognuna delle singole tipologie ambientali di cui al punto precedente;
- l'adozione di tutti gli accorgimenti progettuali ritenuti necessari per aumentare l'efficacia delle azioni di ripristino previste (realizzazione di ecosistemi filtro, interventi di ingegneria naturalistica, interventi mirati di recupero e tutela di specie animali e/o vegetali di particolare pregio rilevate nell'area oggetto dell'intervento);
- le modalità di gestione delle zone ripristinate all'agricoltura;
- le modalità per una corretta individuazione della destinazione d'uso delle aree ad interventi di recupero ultimati.

L'attività di rinaturazione dovrà essere estesa alle aree demaniali prospicienti e/o ricomprese nel polo estrattivo, al fine di garantire il recupero dell'intera "fascia tampone".

Il progetto dovrà essere sviluppato da geologi, agronomi e/o forestali, laureati in scienze ambientali, di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico in grado di orientare gli interventi alle finalità di rinaturazione previste dal piano. I progetti attuativi dovranno contenere un piano di monitoraggio ambientale dell'area con attenzione a tutte le componenti sensibili; gli oneri dovranno essere previsti a carico del soggetto attuatore.

Al fine di garantire una buona riuscita degli interventi di sistemazione vegetazionale in fase di progetto dovrà essere realizzata un'accurata campagna di monitoraggio dei livelli piezometrici nell'area oggetto dell'intervento, al fine di permettere una valutazione attenta delle essenze vegetali da impiegare.

Gli interventi di recupero naturalistico, in particolare nelle fasce A e B del PTCP, dovranno prevedere la sostanziale sostituzione degli impianti di pioppi con specie arboree e arbustive tipiche della vegetazione fluviale, al fine di garantire una buona biodiversità.

Gli stralci attuativi, in relazione ai quantitativi resi disponibili dal PIAE, dovranno prevedere prioritariamente l'ampliamento della fascia A e della fascia B e solo nell'ultima fase di attuazione le zone agricole retrostanti.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta alla fruizione dei luoghi, prevedendo piste ciclo-pedonali, in grado di permettere la fruizione del sistema ambientale.

Le aree attrezzate dovranno permettere la sosta con punto d'acqua potabile e con attrezzature per la didattica ambientale. Dovranno essere previste l'installazione di capanni di osservazione e apposita cartellonistica.

Le zone di tutela naturalistica, individuate dal PTCP, e le zone con elementi di valore naturalistico-ambientale individuate nelle carte di progetto non potranno in alcun modo essere interessate da attività estrattive fini a se stesse ma solo da interventi funzionali al recupero e alla valorizzazione delle condizioni di naturalità poste all'origine del vincolo. Il PAE dovrà prevedere specifiche tutele e modalità di intervento per tali zone, sulla base di approfondimenti idrogeologici e biologici.

Art. 54 - Recupero urbanistico

Il recupero urbanistico è ammesso per la realizzazione di insediamenti industriali, residenziali o per attività sportive ed il tempo libero (verde pubblico attrezzato, laghetti per la pesca sportiva, bacini di canottaggio, per la balneazione, ecc.) ferma restando la necessità di adottare una variante di recepimento di tali indicazioni allo strumento urbanistico generale vigente.

Art. 55 - Piano di gestione e conservazione delle opere di sistemazione finale

Le opere di manutenzione e conservazione dovranno essere garantite per almeno 10 anni dal loro collaudo senza oneri a carico dell'Amministrazione comunale.

In sede di collaudo dei lavori dovranno quindi essere formalmente individuati i soggetti preposti alla gestione delle aree rinaturalizzate.

Per quanto concerne le superfici ad indirizzo prettamente naturalistico e per le superfici arborate ed arbustate, al fine di ottimizzare e programmare per tempo gli interventi, risulta necessaria la redazione di un Piano di gestione e conservazione per ciascun settore, che ponga in evidenza le previsioni di intervento sulla vegetazione, sul suolo e nel sottosuolo.

Nel Piano dovrà essere effettuata la mappatura di tutte le particelle di terreno interessate dalle operazioni di recupero, in modo che i singoli interventi, controllati contestualmente alla loro esecuzione, vengano eseguiti e possano essere d'ausilio per gli interventi successivi.

Per ogni particella si dovranno indicare la zona o l'area di appartenenza, la superficie, la composizione delle specie esistenti in origine e di quelle immesse, il tipo strutturale ed infine i particolari problemi riscontrati. In particolare, per le essenze arboree, arbustive ed erbacee di nuova immissione dovranno essere indicate le caratteristiche peculiari del postime, le priorità di intervento e le possibili soluzioni alternative, sempre attenendosi alle proposte del programma iniziale.

Nella mappatura delle aree la metodologia da adottare è quella dell'analisi puntiforme, attraverso l'individuazione di opportune aree di saggio rappresentative degli ecosistemi ed agro-ecosistemi presenti.

Lo scopo principale è mettere in atto corretti procedimenti gestionali e definire i valori soglia del disturbo ambientale.

Nel Piano, che dovrà essere redatto dalle Ditte interessate prima del collaudo delle opere, dovranno essere indicati chiaramente: la superficie interessata, le cure colturali, il governo, le ipotesi di taglio con la previsione degli assortimenti legnosi ritraibili, i reimpieghi nell'area, i computi metrici delle operazioni e gli interventi di miglioramento.

Il Piano dovrà prevedere un rilievo periodico agro-vegetazionale dello stato di fatto e la stesura di una relazione tecnica a cadenza quinquennale, allo scopo di programmare eventuali interventi urgenti (non inseriti nel Piano di conservazione e coltura) in aree in cui eventi sfavorevoli e/o non previsti precludano il raggiungimento degli obiettivi della sistemazione perseguiti dal Progetto.

Art. 56 - Direzione lavori delle opere di sistemazione finale

Essendo l'esito del recupero ambientale dei luoghi strettamente connesso all'attenzione posta nelle singole operazioni di sistemazione finale morfologica e vegetazionale, la direzione dei lavori dovrà essere affiancata obbligatoriamente da uno o più tecnici geologi, agronomi e/o forestali, laureati in scienze ambientali, di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico, in grado di indirizzare puntualmente gli interventi seguendo la filosofia di sistemazione finale complessiva, definendo le eventuali modifiche ritenute necessarie in corso d'opera.

Il Comune potrà incaricare un tecnico di propria fiducia per la supervisione delle opere di sistemazione finale.

Il tecnico incaricato dal Comune e/o il tecnico specializzato in assistenza alla D.L., in accordo con i progettisti, potrà modificare le modalità di piantumazione, i sestri di impianto, le specie previste, le movimentazioni terre locali e quanto altro ritenuto necessario al fine di ottimizzare l'intervento di sistemazione finale, senza la necessità di provvedere a varianti ai piani di coltivazione purché non siano previste variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle geometrie degli scavi e del quantitativo utile estraibile.

In tal caso il Responsabile del Servizio comunale competente dovrà comunicare alle ditte le modifiche proposte dal tecnico in forma scritta con almeno 60 gg. di preavviso.

Art. 57 - Termini dei lavori di recupero - Collaudi

Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

Nella stessa convenzione si devono prevedere le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

A garanzia della fattibilità del recupero, il Piano di sistemazione finale presentato dalla ditta interessata dovrà essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo globale dell'intervento.

Tale valore una volta valutato congruo rispetto ai prezzi di mercato riportati nei tariffari della Camera di Commercio e/o degli Elenchi prezzi regionali ufficiali e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della cauzione o della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.

Le opere di recupero devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento di sistemazione finale sarà oggetto di collaudo da parte dell'Amministrazione Comunale.

I tecnici incaricati del collaudo potranno essere geologi o agronomi e/o forestali o laureati in scienze ambientali, di comprovata esperienza in materia di riqualificazione ambientale a carattere naturalistico e dovranno certificare la corretta esecuzione delle opere prima del collaudo finale e dello svincolo delle fidejussioni, dopo almeno 2 cicli vegetativi.

Collaudi parziali inerenti le opere di modellazione morfologica o di installazione di attrezzature dovranno comunque essere eseguiti entro 6 mesi dal termine dei lavori. I collaudi parziali permetteranno lo svincolo delle garanzie fideiussorie relative alle opere correttamente realizzate.

All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, in seguito all'esito favorevole del collaudo, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fideiussoria.

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente Art. 25 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggiore spesa.

La Ditta, in tal caso, deve provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 gg. dalla notifica del provvedimento comunale.

TITOLO X - IMPIANTI DI PRIMA LAVORAZIONE

Art. 57 bis – Conformità degli impianti con le prescrizioni del PTCP

Le presenti disposizioni riguardano gli impianti fissi e temporanei di lavorazione e trasformazione inerti nel rispetto di quanto fissato dal PTCP in materia.

Art. 58 - Impianti temporanei di prima lavorazione di trasformazione degli inerti

Gli impianti temporanei di prima lavorazione e le attrezzature di servizio sono ammessi all'interno dei comparti e degli ambiti estrattivi, ma devono rivestire carattere di assoluta precarietà e dovranno pertanto essere rimossi al termine della coltivazione delle cave.

Impianti temporanei di prima lavorazione potranno essere installati all'esterno dei poli e ambiti estrattivi solo nelle aree specificatamente individuate dal PAE. L'autorizzazione è subordinata alla positiva Valutazione di Screening, secondo le procedure della LR 9/99.

Possono essere consentiti dall'Amministrazione comunale ampliamenti e riammodernamenti di detti impianti di lavorazione dei materiali nei limiti dettati dall'incremento o dalla variazione tecnologica dell'attività estrattiva, a cui gli impianti stessi sono sottesi; è fatto comunque divieto di utilizzo delle aree di cava per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di prima lavorazione dei materiali estratti.

Non è ammessa l'installazione di impianti di lavorazioni di materiali di recupero e di conglomerati bituminosi.

E' invece ammessa, se prevista dallo Studio di impatto ambientale, l'installazione di impianti di produzione di calcestruzzi.

Per quanto riguarda le aree di cava ricadenti in fascia A o B del PTCP deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative degli impianti di trasformazione, e dei depositi temporanei connessi, con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.

Il Progetto della cava dovrà indicare l'assetto finale e gli interventi per la riqualificazione delle aree al termine dell'attività dell'impianto e le adeguate garanzie fidejussorie.

Al momento del collaudo della sistemazione finale della cava gli impianti di trasformazione inerti dovranno essere completamente rimossi.

Art. 59 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti

Nelle zone individuate dal PIAE nell'elaborato P10, o individuate dal PAE o dal PRG in zone non tutelate dal PTCP, come "Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti" è consentito l'insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive; gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di trasformazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali".

In tali zone è consentito l'insediamento delle attrezzature di servizio quali le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli automezzi e della macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, i serbatoi e i silos.

Non sono considerati impianti di prima lavorazione dell'estratto:

- le fornaci dei laterizi e delle ceramiche;
- gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se dissociati dagli impianti di prima lavorazione dell'estratto;
- i cementifici;
- i fabbricati e i depositi per imprese di costruzioni, edili o stradali e quelli per la costruzione dei prefabbricati cementizi;
- gli impianti di cottura, macinatura e confezione delle calci idrauliche;
- gli altri impianti simili per funzione e/o destinazione a quelli di cui sopra.

All'interno delle "Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti", se non ricomprese nelle fasce A e B del PTCP, è attuabile la raccolta ed il trattamento degli inerti da demolizione alle seguenti condizioni:

- le zone di stoccaggio dovranno essere ben delimitate, ed impermeabilizzate;
- dovranno essere raccolte tutte le acque a contatto con i rifiuti e correttamente smaltite;
- i materiali non oggetto di frantumazione dovranno essere smaltiti in impianti appositi.

L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero degli inerti da demolizione ubicati nelle fasce A e B del PTCP già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Per gli impianti che già trattano gli inerti da demolizione ubicati nelle zone C1 del PTCP dovranno essere realizzati, entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2001, accorgimenti tecnico-costruttivi in grado di mitigare il rischio idraulico e ambientale.

Al fine di incentivare la raccolta ed il riutilizzo degli inerti da demolizione, i Comuni in sede di formazione del PAE, devono individuare aree di raccolta, secondo le indicazioni del Piano provinciale di gestione dei rifiuti. Le piazzole dovranno essere ubicate lontano da abitazioni e lungo la viabilità principale, al fine di favorire la raccolta degli inerti e la loro lavorazione. In tali aree potranno essere collocati impianti mobili e fissi di lavorazione degli inerti raccolti.

Il PIAE 2001 individua gli impianti fissi presenti nel territorio provinciale, definendo la loro compatibilità con il sistema ambientale e territoriale.

Impianti fissi di trasformazione degli inerti non potranno essere installati in altre aree ricadenti in fascia A o B e nelle zone C2 individuate dal PTCP.

Sulla base delle verifiche effettuate dal PIAE 2001, gli Impianti fissi di trasformazione degli inerti presenti sul territorio provinciale sono suddivisi nelle seguenti 5 categorie:

1. impianti pienamente compatibili: individuati all'esterno di zone di tutela, lontano da insediamenti civili, con viabilità favorevole;

2. impianti mediamente compatibili: individuati prevalentemente in zone in cui è ammessa la loro attività, che presentano impatti limitati sul sistema sociale e ambientale, facilmente mitigabili;
3. impianti scarsamente compatibili: individuati prevalentemente in zone in cui è ammessa la loro attività, che presentano impatti non trascurabili sul sistema sociale e ambientale, ma ancora mitigabili;
4. impianti non compatibili: individuati prevalentemente in zone in cui, in seguito alle normative ora vigenti, non è ammessa la loro attività;
5. impianti non ammissibili in quanto: a) non effettuano prima trasformazione di materiali estratti da cave, ma trattano rifiuti in zone C2 del PTCP; b) non attivi né funzionali ad attività estrattive già autorizzate o previste dal PIAE 2001; c) prevalentemente ricadenti in zone demaniali.

Per ciascuna categoria il PIAE 2001 prevede azioni volte a rendere compatibili gli impianti e a delocalizzare gli impianti scarsamente compatibili, non compatibili e non ammissibili, definendo opportuni incentivi economici.

Oltre ai quantitativi assegnati ai Poli, il PIAE mette a disposizione per le attività di delocalizzazione, descritte nei seguenti articoli, una riserva pari a 2.400.000 m³ di sabbie e ghiaie alluvionali.

Sulla base delle richieste pervenute per la delocalizzazione degli impianti scarsamente compatibili e del numero degli impianti non compatibili, sulla base delle caratteristiche degli impianti da delocalizzare, nonché degli eventuali altri incentivi disponibili, la Giunta provinciale entro 1 anno dall'approvazione del PIAE 2001 decide la ripartizione di tale riserva quantitativa, nei limiti massimi indicati nei successivi articoli.

L'assegnazione dell'incentivo quantitativo in poli individuati dal PIAE, nei limiti delle potenzialità massime definite nella tabella 1 dell'art. 8, o in zone non tutelate dal PTCP, nel limite massimo di 500.000 m³, non richiede alcuna variante al PIAE.

La Giunta provinciale può aggiornare, sulla base di specifici censimenti e verifiche, la suddivisione degli impianti nelle 5 categorie su indicate.

Entro 1 anno dall'approvazione del PIAE 2001, i Comuni adeguano la propria strumentazione di settore al piano provinciale, individuando con precisione le "Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti", determinando le aree da recuperare alla destinazione naturalistica e specificando tempi e modalità operative per gli adeguamenti degli impianti definiti non pienamente compatibili e per il trasferimento degli impianti definiti non compatibili o non ammissibili.

Il PAE potrà modificare le aree individuate nell'elaborato P10, prevedendo eventuali ampliamenti solo all'esterno delle zone A1, A3, B1 e delle aree demaniali. Nelle fasce A e B potranno comunque essere realizzati attracchi, impianti di trasporto (nastri) e zone di stoccaggio temporaneo a servizio di impianti collocati in fascia C.

I Comuni, nella fase di formazione dei PAE, sulla base di specifici Accordi di Programma, condivisi dai soggetti privati (proprietario dell'area e proprietario dell'impianto, con espressa volontà congiunta) e dalla Provincia, potranno incentivare la delocalizzazione degli impianti siti in fascia A e B, anche se ritenuti compatibili (pienamente compatibili, mediamente compatibili e scarsamente compatibili) dal PIAE, prevedendone l'ubicazione in adeguate zone produttive extra alveo, così come definite dalla strumentazione urbanistica comunale, e prevedendo il recupero delle aree dismesse alla naturalità tipica delle zone fluviali.

A tal fine potranno essere previsti gli incentivi volumetrici, nell'ambito delle riserve di quantitativi definite dal PIAE 2001 e degli obiettivi di quantità previsti nella tab.4 dell'art.10, gli incentivi economici di cui alla LR 8.8.2001, n. 25 e si potrà

procedere all'esproprio delle aree ritenute idonee alla nuova collocazione degli impianti, dichiarando tali operazioni di trasferimento di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 40 delle NTA del PAI dell'Autorità di bacino del f. Po.

Gli impianti di lavorazione e le attrezzature di servizio, ubicati in fasce di tutela fluviale A e B, dovranno essere rimossi al termine dell'attività. E' ammesso il cambio del soggetto gestore e l'installazione di nuovi impianti; non sono invece ammesse cambi di destinazione d'uso produttivo. E' fatto inoltre divieto di utilizzo delle aree per destinazioni diverse che non siano quelle di servizio e di lavorazione dei materiali estratti.

Sono ammesse, se previste dal PRG, cambi di destinazione d'uso produttivo, nei limiti previsti dal PTCP, per gli impianti ubicati in fascia C o in zone esterne alle fasce di tutela dello stesso PTCP .

In tali zone è possibile movimentare macchinari e attrezzature utili alla mitigazione degli impatti ambientali (quali impianti per abbattimento polveri, silos di contenimento sabbie, barriere antirumore, pannellature fonoassorbenti ecc.), già autorizzati, in posizioni esplicitamente previste dal Programma di qualificazione e di sviluppo aziendale, di cui all'art. 60.

Tali macchinari e attrezzature dovranno essere mobili o facilmente amovibili senza demolizioni e le loro fondazioni non dovranno emergere dal piano campagna oltre 0,5 m.

I macchinari e le attrezzature dovranno essere possibilmente mascherati e dovranno comunque esser conformi alle prescrizioni di legge per la sicurezza e per le emissioni sonore ed in atmosfera.

Prima della loro movimentazione dovrà essere effettuata comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Decorso tale termine, senza che il Comune intervenga in senso negativo, la movimentazione è da ritenersi autorizzata.

Nelle "Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti" il Piano di attua sulla base dei "Programmi di sviluppo qualificazione ambientale", di cui all'art. 60, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine (10 anni).

Art. 59.1 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti pienamente compatibili

Nelle zone con Impianti fissi di trasformazione degli inerti pienamente compatibili sono consentiti interventi di nuova edificazione o relativi ad edifici esistenti, con possibilità di ampliamenti anche in continuità degli stessi e/o attraverso demolizioni e ricostruzioni, fino ad un massimo del 50% della SLU già esistente o il 10% della superficie dell'area, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo.

Per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14000 e/o EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit, la Superficie complessiva coperta potrà essere pari al 15% della Superficie complessiva dell'area, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo.

L'autorizzazione alla nuova edificazione è subordinata alla approvazione da parte della Giunta comunale di un Programma di sviluppo e qualificazione ambientale mirato ad individuare gli impatti indotti e le relative misure di mitigazione nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo.

Art. 59.2 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti mediamente compatibili

Entro due anni dall'approvazione del PIAE per ogni impianto ritenuto mediamente compatibile dovrà essere predisposto, a cura dell'esercente ed approvato dal Comune, un Programma di sviluppo e qualificazione ambientale mirato ad individuare le aree idonee all'attività, gli impatti indotti e le relative misure di mitigazione nella zona interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo.

Il Programma dovrà prevedere l'arretramento delle aree di pertinenza degli impianti dalle aree ritenute non idonee e obbligatoriamente dalle zone A1, A3, B1 e dalle aree demaniali. Le aree relitte dovranno essere liberate da impianti e cumuli e ripristinate alla naturalità delle zone fluviali. In tali aree dovrà essere ammessa la fruizione pubblica.

Gli adeguamenti per la mitigazione degli impatti, l'abbandono e il recupero delle aree non idonee dovranno essere attuati entro tre anni dall'approvazione del PIAE 2001; qualora tali interventi non siano effettuati entro tale data gli impianti verranno considerati non ammissibili e quindi da delocalizzare obbligatoriamente senza incentivi, ferma restando la possibilità dell'area idonea a ricevere un nuovo impianto compatibile.

Nelle aree ritenute idonee sono consentiti interventi di nuova edificazione, con possibilità di ampliamenti anche in continuità ad edifici esistenti e/o attraverso demolizioni e ricostruzioni, fino ad un massimo del 30% della SLU già esistente nelle aree idonee o del 5% della superficie delle stesse aree idonee, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo.

Per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14000 e/o EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit, la Superficie complessiva coperta potrà essere pari al 10% della Superficie complessiva delle aree idonee, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo.

Art. 59.3 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti scarsamente compatibili

Gli Impianti fissi di trasformazione degli inerti scarsamente compatibili devono essere sottoposti a Programma di sviluppo e qualificazione ambientale o delocalizzati entro 3 anni dall'approvazione del PIAE 2001.

Entro 6 mesi dall'approvazione del PIAE il proprietario deve dichiarare al Comune la volontà di procedere alla riqualificazione dell'impianto o alla sua delocalizzazione. Qualora la proprietà dell'area sia disgiunta dalla proprietà dell'impianto, la proposta di intervento dovrà essere presentata congiuntamente da entrambi i soggetti.

Nel caso sia affermata la volontà di riqualificazione dell'impianto, deve essere predisposto, entro due anni dall'approvazione del PIAE, il Progetto di qualificazione ambientale mirato ad individuare gli impatti indotti e le relative misure di mitigazione nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo

Per la delocalizzazione di tali impianti la Provincia mette a disposizione un incentivo volumetrico di materiale estraibile, pianificabile dai Comuni, in sede di adeguamento del PAE, o nei poli individuati dal PIAE (nel limite della loro potenzialità complessiva) o in zone non tutelate (nel limite massimo di 500.000 m³). L'assegnazione dell'incentivo quantitativo, definita dalla Giunta provinciale, in accordo con i Comuni interessati, in relazione al numero di impianti da delocalizzare, all'estensione delle aree coinvolte e all'importanza delle stesse, non richiede alcuna variante al PIAE.

Per la delocalizzazione di tali impianti è previsto un incentivo massimo di 400.000 m³ di sabbie e ghiaie alluvionali cadauno; l'incentivo è ascrivibile al 60% all'area e al 40% all'impianto. Qualora la proprietà dell'area sia disgiunta dalla proprietà dell'impianto, la richiesta di delocalizzazione dovrà essere presentata congiuntamente da entrambi i soggetti.

Condizioni essenziali per l'attivazione dell'incentivo sono la prosecuzione, per almeno 5 anni, dell'attività di trasformazione inerti, ove delocalizzata, e la incedibilità a terzi dell'incentivo.

L'incentivo volumetrico può essere congiunto agli incentivi economici di cui alla LR 8.8.2001, n. 25.

Entro 1 anno dall'approvazione del PIAE 2001, i Comuni in sede di formazione dei rispettivi Piani urbanistici, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, o con il PAE devono individuare comprensori di aree destinate alle attività produttive, nei quali favorire il trasferimento degli impianti. Per tali comprensori deve essere eseguita un'indagine archeologica finalizzata ad escludere la presenza reperti.

I Comuni, sulla base di specifici Accordi di Programma con i soggetti privati (proprietario dell'area e, se disgiunto, proprietario dell'impianto) e con la Provincia, in sede di adeguamento del PAE, in relazione anche all'estensione dell'area interessata dall'impianto, determinano l'incentivo volumetrico utile alla delocalizzazione (nei limiti di disponibilità della riserva prevista dalla Provincia) e classifica le aree in cui tale incentivo è estraibile.

L'attività estrattiva in tali aree è attivabile solo in seguito all'avvio accertato delle operazioni di delocalizzazione e all'approvazione da parte della Giunta comunale di un Progetto di riqualificazione ambientale dell'area attualmente interessata dall'impianto, presentato dal Proprietario dell'area stessa.

Ove attuabile il trasporto fluviale, sarà possibile prevedere la delocalizzazione di impianti anche in zona C1, mantenendo all'interno delle fasce A e B, solo gli attracchi o le attrezzature per il trasporto, limitando l'accumulo di materiale all'interno degli argini e garantendo sempre la fruizione pubblica del fiume e delle sue rive.

Al fine di favorire la delocalizzazione, i Comuni, anche congiuntamente all'incentivo volumetrico, possono procedere all'esproprio delle aree ritenute idonee alla nuova collocazione degli impianti, dichiarando tali operazioni di trasferimento di pubblica utilità ai sensi dell'art. 40 delle NTA del PAI dell'Autorità di bacino del f. Po.

I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. I trasferimenti devono in questo caso essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. In questo caso le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili, ripristinate alla naturalità delle zone fluviali.

In alternativa alla delocalizzazione deve essere predisposto, entro due anni dall'approvazione del PIAE, un Progetto di qualificazione ambientale mirato ad individuare gli impatti indotti e le relative misure di mitigazione nell'area interessata dall'impianto e in un suo intorno significativo.

Il programma dovrà prevedere l'arretramento delle aree di pertinenza degli impianti dalle aree ritenute non idonee e obbligatoriamente dalle zone A1, A3, B1 e dalle aree demaniali. Le aree abbandonate dovranno essere liberate da impianti e cumuli e ripristinate alla naturalità delle zone fluviali.

Gli adeguamenti per la mitigazione degli impatti, l'abbandono e il recupero delle aree non idonee dovranno essere attuati entro tre anni dall'approvazione del PIAE 2001; qualora tali interventi non siano effettuati entro tale data gli impianti verranno considerati non ammissibili e quindi da delocalizzare obbligatoriamente senza incentivi, ferma restando la possibilità dell'area idonea a ricevere un nuovo impianto compatibile.

Nelle aree ritenute idonee sono consentiti interventi di nuova edificazione, con possibilità di ampliamenti anche in continuità ad edifici esistenti e/o attraverso demolizioni e ricostruzioni, fino ad un massimo del 30% della SLU già esistente nelle aree idonee o del 5% della superficie delle stesse aree idonee, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione

sul terreno dell'ingombro massimo.

Per gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione ISO 14000 e/o EMAS, ai sensi del Regolamento CEE/1836/93 del 29 giugno 1993, concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit la Superficie complessiva coperta potrà essere pari al 10% della Superficie complessiva delle aree idonee, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo, incluse le incastellature metalliche calcolate in base alla proiezione sul terreno dell'ingombro massimo.

Art. 59.4 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti non compatibili

Gli Impianti fissi di trasformazione degli inerti non compatibili devono essere delocalizzati entro 3 anni dall'approvazione del PIAE 2001.

Nelle more della loro delocalizzazione, gli impianti ritenuti non compatibili non potranno essere assoggettati ad aggiornamenti tecnologici, se non relativi alla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

In tale periodo transitorio gli impianti potranno essere autorizzati in forma temporanea all'esercizio esclusivo delle attività già attualmente svolte, previo adeguamento alla normativa vigente in ordine alla tutela ambientale e previa predisposizione di un Programma, a cura dell'esercente ed approvato dal Comune, che dovrà definire i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità di sistemazione delle aree relitte.

Per la delocalizzazione di tali impianti la Provincia mette a disposizione un incentivo volumetrico di materiale estraibile, pianificabile dai Comuni, in sede di adeguamento del PAE, o nei poli individuati dal PIAE (nel limite della loro potenzialità complessiva) o in zone non tutelate (nel limite massimo di 500.000 m³). L'assegnazione dell'incentivo quantitativo, definita dalla Giunta provinciale, in accordo con i Comuni interessati, in relazione al numero di impianti da delocalizzare, all'estensione delle aree coinvolte e all'importanza delle stesse, non richiede alcuna variante al PIAE.

Per la delocalizzazione di tali impianti è previsto un incentivo massimo di 700.000 m³ di sabbie e ghiaie alluvionali cadauno; l'incentivo è ascrivibile al 60 % all'area e il 40% all'impianto. Qualora la proprietà dell'area sia disgiunta dalla proprietà dell'impianto, la richiesta di delocalizzazione dovrà essere presentata congiuntamente da entrambi i soggetti.

Condizioni essenziali per l'attivazione dell'incentivo sono la prosecuzione, per almeno 5 anni, dell'attività di trasformazione inerti, ove delocalizzata, e la incedibilità a terzi dell'incentivo.

L'incentivo volumetrico può essere congiunto agli incentivi economici di cui alla LR 8.8.2001, n. 25.

Entro 1 anno dall'approvazione del PIAE 2001, i Comuni in sede di formazione dei rispettivi Piani urbanistici, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, o con il PAE devono individuare comprensori di aree destinate alle attività produttive, nei quali favorire il trasferimento degli impianti. Per tali comprensori deve essere eseguita un'indagine archeologica finalizzata ad escludere la presenza reperti.

I Comuni, sulla base di specifici Accordi di Programma con i soggetti privati (proprietario dell'area e, se disgiunto, proprietario dell'impianto) e con la Provincia, in sede di adeguamento del PAE, in relazione anche all'estensione dell'area interessata dall'impianto, determinano l'incentivo volumetrico utile alla delocalizzazione (nei limiti di disponibilità della riserva prevista dalla Provincia) e classifica le aree in cui tale incentivo è estraibile.

L'attività estrattiva in tali aree è attivabile solo in seguito all'avvio accertato delle operazioni di delocalizzazione e all'approvazione da parte della Giunta comunale di un Progetto di riqualificazione ambientale dell'area attualmente

interessata dall'impianto, presentato dal Proprietario dell'area stessa.

Ove attuabile il trasporto fluviale, sarà possibile prevedere la delocalizzazione di impianti anche in zona C1, mantenendo all'interno degli argini maestri solo gli attracchi o le attrezzature per il trasporto, escludendo comunque l'accumulo di materiale all'interno dei predetti argini e garantendo sempre la fruizione pubblica del fiume e delle sue rive.

Al fine di favorire la delocalizzazione, i Comuni, anche congiuntamente all'incentivo volumetrico, possono procedere all'esproprio delle aree ritenute idonee alla nuova collocazione degli impianti, dichiarando tali operazioni di trasferimento di pubblica utilità ai sensi dell'art. 40 delle NTA del PAI dell'Autorità di bacino del f. Po.

I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. I trasferimenti devono in questo caso essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. In questo caso le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili, ripristinate alla naturalità delle zone fluviali.

Art. 59.5 - Impianti fissi di trasformazione degli inerti non ammissibili

Gli Impianti fissi di trasformazione degli inerti non ammissibili devono essere delocalizzati entro 2 anni dall'approvazione del PIAE 2001. Le aree abbandonate dovranno essere liberate da impianti e cumuli e ripristinate alla naturalità delle zone fluviali.

Entro 1 anno dall'approvazione del PIAE 2001, i Comuni in sede di formazione dei rispettivi Piani urbanistici, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, o con il PAE devono individuare comprensori di aree destinate alle attività produttive, nei quali prevedere il trasferimento degli impianti. Per tali comprensori deve essere eseguita un'indagine archeologica finalizzata ad escludere la presenza reperti.

Nella stessa sede i Comuni devono definire le modalità di sistemazione finale delle aree relitte.

Per il trasferimento di tali impianti potranno essere previsti anche gli incentivi economici di cui alla LR 8.8.2001, n. 25.

Nelle more della loro delocalizzazione, gli impianti ritenuti non ammissibili non potranno essere assoggettati ad aggiornamenti tecnologici, se non relativi alla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

In tale periodo transitorio gli impianti potranno essere autorizzati in forma temporanea all'esercizio esclusivo delle attività già attualmente svolte, previo adeguamento alla normativa vigente in ordine alla tutela ambientale e previa predisposizione di un Programma, a cura dell'esercente ed approvato dal Comune, che dovrà definire i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le modalità di sistemazione delle aree relitte.

Art. 60 - Programma di sviluppo e qualificazione ambientale

I Programmi di sviluppo e qualificazione ambientale, redatti a cura e spesa dell'esercente, da approvare da parte della Giunta Comunale, sono finalizzati al miglioramento dell'assetto organizzativo e funzionale delle attività esistenti, oltre all'eliminazione o alla mitigazione degli impatti negativi e dovranno specificare gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela ambientale.

Nel Programma dovranno essere indicati gli eventuali interventi di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l'installazione di strutture ed

impianti tecnologici non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente e della sicurezza, con conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia.

Il Programma dovrà prevedere l'abbandono delle aree non idonee attualmente occupate dagli impianti, garantendo sempre la fruizione delle rive dei corsi d'acqua e la continuità dei percorsi di sponda (via alzaia, piste ciclo-pedonali, viabilità di servizio per la manutenzione idraulica e forestale);

In ogni caso il Programma dovrà prevedere la delocalizzazione delle parti degli impianti collocate nelle zone A1, A3 e B1 e dalle zone demaniali.

I contenuti minimi del Programma sono indicati nell'allegato 10.

Il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale deve essere redatto da tecnici laureati esperti in campo di sistemazione e qualificazione ambientale.

La mancata presentazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale comporta il diniego di eventuali autorizzazioni e/o concessioni, fatti salvi gli interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge.

TITOLO XI - MINIERE

Art. 61 – Concessioni minerarie

Il PIAE individua le aree suscettibili di sfruttamento minerario delle sostanze i cui all'art. 2 del R.D. 29.7.1927 n. 1443, mediante la proposizione delle aree di concessione mineraria rilasciata con D.D. dal Corpo delle miniere, Distretto Minerario di Bologna (Tav. P8 del PIAE).

Le aree di concessione mineraria (di cui agli art. 14 e 18 del RD 1443/27) conferite in virtù degli art. 13, 14 o 16 del DPR 18.4.1994, n. 382 mantengono la loro validità nei termini riportati dalle concessioni medesime.

I piani di lavoro delle coltivazioni annuali dovranno essere redatti con attenzione alle modalità di intervento e sistemazione finale definite nella tavola di P7 - Progetto - Miniere e poli estrattivi di calcari e marne da cemento.

La Provincia ed i Comuni interessati esercitano le funzioni loro conferite dall'art. 146 della LR 24.4.99, n. 3.

TITOLO XII – INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

Art. 62 – Monitoraggio degli interventi di sistemazione idraulica

Al fine di computare i quantitativi di materiali inerti resi disponibili da interventi di sistemazione idraulica o rinaturazione in zone demaniali, gli Uffici provinciali consultano gli Enti idraulici competenti (Servizio tecnico di bacino e Ufficio operativo dell'AIPO) entro il 31 dicembre di ogni anno per la determinazione dei volumi autorizzati.

La Provincia in sede di aggiornamento del PIAE considera tali quantitativi nella stima dei fabbisogni e nel dimensionamento del Piano.

Per le attività di controllo la Provincia dovrà utilizzare parte degli oneri di cui al comma 2 all'art. 12 della LR 17/91, sulla base di specifico Programma, di cui al comma 3 dello stesso art. 12.

Nelle azioni di controllo la Provincia e gli Enti idraulici competenti potranno coinvolgere anche le Guardie ecologiche volontarie.

TITOLO XIII – MONITORAGGIO DEL PIANO

Art. 63 – Monitoraggio del Piano

La Provincia si impegna ad effettuare un monitoraggio continuo del Piano.

Il monitoraggio del Piano deve essere effettuato considerando gli indicatori di cui all'allegato 9, eventualmente integrati con ulteriori indicatori concordati con ARPA.

Entro 2 anni dall'approvazione del Piano la Provincia deve implementare il Catasto delle attività estrattive.

Ogni tre anni la Provincia redige la Relazione sullo stato di attuazione del PIAE con evidenziate lo stato della pianificazione comunale e attuativa, le procedure di valutazione di impatto ambientale concluse o in corso, le attività estrattive in corso, le azioni di monitoraggio effettuate..

La Relazione deve contenere lo stato di attuazione del piano, gli esiti del monitoraggio attraverso gli indicatori di cui all'allegato 9, le problematiche emerse durante l'attuazione del Piano e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assunti.

Nella redazione della Relazione sullo stato di attuazione del PIAE, la Provincia deve sentire le Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste riconosciute e l'ARPA; particolare attenzione deve essere posta ai volumi estratti, alle modalità di sistemazione finale dei poli, agli impatti indotti sui corsi d'acqua, agli impatti indotti dal trasporto dei materiali, al recupero di materiali alternativi, al costo dei materiali.

La Relazione deve essere approvata dalla Giunta provinciale e inviata a tutti i Comuni, alle Comunità montane, alla Regione, alle Associazioni di categoria e ambientaliste.